

**BANCA GENERALI  
S.p.A.**

ASSEMBLEA ORDINARIA  
E STRAORDINARIA  
DEGLI AZIONISTI  
23, 24 NOVEMBRE 2009

ARGOMENTI ALL'ORDINE  
DEL GIORNO

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE SUGLI ARGOMENTI  
ALL'ORDINE DEL GIORNO AI SENSI  
DELL'ART. 3 DEL DEC. MIN. 5  
NOVEMBRE 1998, N. 437





Banca Generali SpA

Sede legale: 34132 Trieste, via Machiavelli 4 - Direzione 34132 Trieste, P. za Duca degli Abruzzi 1

Capitale Sociale deliberato 116.878.836 Euro sottoscritto e versato 111.313.176 Euro

Registro imprese di Trieste n. 00833240328

Banca aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

iscritta all'Albo delle Banche al n. 5358 e Capogruppo del gruppo bancario "Banca Generali" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari - Codice ABI 3075.9

PRESIDENTE	Perissinotto Giovanni
AMMINISTRATORE DELEGATO	Girelli Giorgio Angelo
CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE	Baessato Paolo Borrini Amerigo Buscarini Fabio De Vido Andrea Lentati Attilio Leonardo Miglietta Angelo Minucci Aldo Riello Ettore
COLLEGIO SINDACALE	Alessio Vernì Giuseppe (Presidente) Gambi Alessandro Venchiarutti Angelo Camerini Luca (supplente)
DIRETTORE GENERALE	Motta Piermario



---

## SOMMARIO

Avviso di convocazione dell'Assemblea pag. 7

*In sede ordinaria:*

Integrazione della composizione del Collegio Sindacale  
ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile e dell'art. 21  
dello Statuto Sociale ” 11

*In sede straordinaria:*

Abrogazione dell'articolo 19 dello Statuto Sociale,  
rinumerazione degli articoli successivi e modifica degli  
articoli 18, 20, 21 e 22 dello Statuto Sociale;  
deliberazioni relative e conseguenti ” 19

Fusione per incorporazione di “Banca BSI Italia S.p.A.”  
in “Banca Generali S.p.A.”; approvazione del progetto  
di fusione; deliberazioni inerenti e conseguenti ” 32

---



## Avviso di convocazione dell'Assemblea



### CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria in Trieste in Via Trento n. 8, presso gli uffici di Assicurazioni Generali S.p.A. per il giorno

- 23 novembre 2009 alle ore 9,30 in prima convocazione, ed occorrendo, nello stesso luogo per il giorno
- 24 novembre 2009 alle ore 9,30 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

##### In sede ordinaria:

1. Integrazione della composizione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile e dell'art. 21 dello Statuto Sociale.

##### In sede straordinaria:

1. Abrogazione dell'articolo 19 dello Statuto Sociale, rinumerazione degli articoli successivi e modifica degli articoli 18, 20, 21 e 22 dello Statuto Sociale; deliberazioni relative e conseguenti.
2. Fusione per incorporazione di "Banca BSI Italia S.p.A." in "Banca Generali S.p.A."; approvazione del progetto di fusione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

A norma dell'art. 10 dello Statuto Sociale, dell'art. 85 del D. Lgs. 58 del 1998, come successivamente modificato e integrato, e dell'art. 23 del Regolamento adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con Provvedimento del 22 febbraio 2008, possono partecipare all'Assemblea gli aventi diritto al voto, sempre che:

- a) gli stessi provino la loro legittimazione nelle forme di legge;
- b) la comunicazione dell'intermediario che tiene i conti relativi alle azioni e che sostituisce il deposito legittimante la partecipazione all'Assemblea sia stata ricevuta dalla Società presso la sede sociale almeno due giorni prima della data fissata per la prima convocazione.

I Signori Azionisti possono farsi rappresentare nell'Assemblea mediante delega scritta in conformità alla vigente normativa. Un modulo di delega redatto in conformità della normativa vigente deve essere riprodotto in calce a ciascuna copia della comunicazione che l'intermediario è tenuto a rilasciare all'Azionista; un ulteriore modulo di delega è disponibile sul sito internet [www.bancagenerali.com](http://www.bancagenerali.com).

In relazione all'integrazione della composizione del Collegio Sindacale, si precisa che l'Assemblea sarà chiamata a nominare un nuovo Sindaco Supplente a seguito della rinuncia di un Sindaco Effettivo tratto dall'unica lista presentata, a suo tempo, in occasione della nomina del Collegio Sindacale, e del subentro di un Sindaco Supplente nella carica di Sindaco Effettivo. In proposito si precisa altresì che la nomina del Sindaco Supplente ad integrazione del Collegio Sindacale avviene, in conformità all'art. 21 dello Statuto Sociale, a maggioranza dei votanti in conformità alle disposizioni di legge, senza vincolo di lista.

Si avvisa che la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, ivi inclusa la Relazione del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno, sarà depositata, entro i termini di legge, presso Borsa Italiana S.p.A., presso la Sede Sociale e presso gli Uffici Operativi siti in Milano Via Ugo Bassi n. 6, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, con facoltà di ottenerne copia.

Con le medesime modalità, nei termini di legge, sarà inoltre reso pubblico il documento informativo relativo all'operazione di fusione per incorporazione di Banca BSI Italia S.p.A. in Banca Generali S.p.A., redatto ai sensi dell'art. 70, comma 4 del Regolamento Consob concernente la disciplina degli emittenti.

Gli anzidetti documenti saranno parimenti disponibili presso il sito internet all'indirizzo [www.bancagenerali.com](http://www.bancagenerali.com).

L'Ufficio Segreteria Societaria per il tramite del Reparto Relazione e Gestione Soci, sito in Milano, Via Ugo Bassi n. 6, è a disposizione per fornire eventuali ulteriori informazioni (tel. 02/60765428).

Fin da ora si prevede che l'Assemblea potrà costituirsi e deliberare il giorno 23 novembre 2009 in Trieste Via Trento n. 8 in prima convocazione.

*L'avviso di convocazione dell'assemblea è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda - del 22 ottobre 2009, n° 122*

per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Dott. Giovanni Perissinotto





SEDE ORDINARIA



---

## Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti

### Integrazione della composizione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile e dell'art. 21 dello Statuto Sociale.

Signori Azionisti,

in data 8 maggio 2009 il sindaco effettivo dott. Corrado Giammattei ha comunicato la sua rinuncia alla carica e conseguentemente, dalla medesima data, il Sindaco Supplente dott. Alessandro Gambi è subentrato nella carica di Sindaco Effettivo.

Alla luce di quanto precede, nel ricordare che:

- con deliberazione assunta in data 21 aprile 2009, l'Assemblea degli Azionisti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 21 dello Statuto Sociale, aveva deliberato la nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio di carica 2009-2011, ovvero sino alla data dell'Assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2011;
- il sindaco effettivo dimissionario era tratto dall'unica lista a suo tempo presentata in occasione della nomina del Collegio Sindacale;
- il Sindaco Supplente subentrante è stato tratto dalla medesima unica lista;
- l'articolo 21 dello Statuto Sociale prevede che in caso di rinuncia di un Sindaco, il subentrante scadrà assieme con gli altri Sindaci in carica al momento del suo ingresso nel Collegio.

Vi invitiamo quindi ad adottare le necessarie deliberazioni di competenza al fine di integrare la composizione del Collegio Sindacale, provvedendo alla nomina di un Sindaco Supplente.

Si precisa che la nomina del Sindaco Supplente ad integrazione del Collegio Sindacale avviene, in conformità alle applicabili disposizioni di legge e di Statuto, senza necessità di ricorrere al meccanismo del voto di lista.

Il Sindaco Supplente eletto resterà in carica fino alla data di scadenza di tutti gli altri componenti il Collegio Sindacale, e cioè sino alla data dell'Assemblea che approverà il bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2011.

Si allega alla presente relazione la dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco Supplente, attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la carica ed il curriculum vitae della rag. Anna Bruno.

Trieste, 9 ottobre 2009

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

## DICHIARAZIONE

La sottoscritta **Anna Bruno**, nata a Trieste il 16 ottobre 1967, residente a Trieste in Via Bellosguardo n. 30/1, codice fiscale BRN NNA 67R56 L424V, considerato che il socio Assicurazioni Generali S.p.A. intende presentare la candidatura della sottoscritta all'Assemblea ordinaria e straordinaria di Banca Generali S.p.A. convocata per il giorno 23 novembre 2009 in prima convocazione e per il giorno 24 novembre 2009 in seconda convocazione, in ordine alla integrazione della composizione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile e dell'art. 21 dello Statuto Sociale,

**dichiara**

di accettare la suddetta candidatura alla carica di Sindaco Supplente e pertanto

**dichiara**

sotto la propria responsabilità,

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco di Banca Generali S.p.A.;
- di possedere i requisiti di onorabilità, di professionalità ed indipendenza prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale, per ricoprire la carica di Sindaco di una Banca.

La sottoscritta dichiara altresì di accettare irrevocabilmente la carica, ove nominata dalla suddetta Assemblea.

La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* da parte di Banca Generali S.p.A., come da disposizioni applicabili.

Trieste, 4/11/2009

firma



Si allega:

A) curriculum vitae aggiornato, illustrativo delle attività professionali esercitate.

**FORMATO EUROPEO  
PER IL CURRICULUM  
VITAE****INFORMAZIONI PERSONALI**

Nome e Cognome	ANNA BRUNO
Residenza	TRIESTE ñ Via Bellosguardo n. 30/1 ñ c.a.p. 34124
Codice Fiscale	BRN NNA 67R56 L424V
Studio Commercialista	TRIESTE - Via Torrebianca n. 26 - c.a.p. 34122
P. IVA	00923450324
Telefono	040/631.931
Cell.	+39 348.3132541
Fax	040/634.533
E-mail	<a href="mailto:anna.bruno@expertasrl.it">anna.bruno@expertasrl.it</a>
Nazionalit�	ITALIANA
Luogo e Data di nascita	TRIESTE 16/10/1967
Stato Civile	Divorziata
Figli	Paola Flaminio, nata a Trieste il 21/08/1995

**ESPERIENZA LAVORATIVA**

1990/1991	Procacciatore presso le Assicurazioni Generali S.p.A. Agenzia Trieste - Piazza Unit� d'Italia n.7
1991/1992	Impiegata IV liv. Presso lo STUDIO BRUNO Associazione Professionale fra Commercialisti ñ Trieste ñ Piazza Oberdan n. 4
1993 ñ 1996	Praticante Ragioniere Commercialista presso Rag. Diego Spazzali associato STUDIO BRUNO Associazione Professionale fra Commercialisti ñ Trieste ñ Via Torrebianca n. 26
Dal 1997 ad oggi	Esercizio della Libera Professione di Ragioniere e Perito Commerciale con Studio in Trieste ñ Via Torrebianca n. 26 e Revisore Contabile

**Competenze Professionali**

Amministrazione e liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni

Perizie, valutazioni e pareri

Lavori Contabili e Bilanci:

- Impianto e tenuta contabilit 
- Formazione stato patrimoniale e conto economico redatti a norma di legge e accompagnati da una relazione tecnico illustrativa
- Riclassificazione del Bilancio in forma CEE secondo le nuove normative
- Redazione di Bilanci Tecnici

Operazioni Societarie:

- Costituzione di enti sociali e aumenti di capitale
- Trasformazione, fusione, scissione e concentrazione di societ 
- Assistenza societaria continuativa e generica

Consulenza contrattuale

Assistenza, rappresentanza e consulenza societaria:

- redazione delle dichiarazioni dei redditi modelli UNICO PF, UNICO SP e UNICO SC
- redazione dichiarazioni IVA
- redazione dichiarazioni di Successione
- redazione e svolgimento ricorsi, appelli, memorie alle CTP e CTR
- redazione esposti, istanze, memorie, risposte a questionari indirizzate ad Uffici Finanziari

**INCARICHI PROFESSIONALI**

Sindaco Effettivo triennio 2009 - 2011 Enofila S.r.l.  
Sindaco Effettivo triennio 2009 - 2011 Europ Assistance Trade S.p.A.  
Sindaco Effettivo triennio 2008 - 2010 Europ Assistance Vai S.p.A.  
Sindaco Effettivo triennio 2009 - 2011 Finagen S.p.A.  
Sindaco Effettivo triennio 2009 - 2011 Genertel S.p.A.  
Sindaco Effettivo triennio 2009 - 2011 Heracles Immobiliare S.r.l.  
Sindaco Effettivo triennio 2009 - 2011 Sementi Dom Dotto S.r.l.  
Sindaco Supplente triennio 2009 - 2011 Agricola San Giorgio S.p.A.  
Sindaco Supplente triennio 2008 ñ 2010 Alleanza Assicurazioni S.p.A.  
Sindaco Supplente triennio 2007 ñ 2009 Cividin & Co. S.p.A.  
Sindaco Supplente triennio 2008 ñ 2010 Cividin Costruzioni S.r.l. unipersonale  
Sindaco Supplente triennio 2007 ñ 2009 DAS S.p.A.  
Sindaco Supplente triennio 2007 ñ 2009 Depositi Costieri Trieste S.p.A.  
Sindaco Supplente triennio 2009 ñ 2011 Europ Assistance Italia S.p.A.  
Sindaco Supplente triennio 2009 ñ 2011 Europ Assistance Service S.p.A.  
Sindaco Supplente triennio 2009 ñ 2011 Francesco Parisi S.p.A.  
Sindaco Supplente triennio 2007 ñ 2009 Fratelli Prioglio S.p.A.  
Sindaco Supplente triennio 2009 ñ 2011 Freixenet S.p.A.  
Sindaco Supplente triennio 2009 ñ 2011 Genagricola S.p.A.  
Sindaco Supplente triennio 2008 ñ 2010 Generali Factoring S.p.A.  
Sindaco Supplente triennio 2006 ñ 2008 G.G.L. S.p.A.  
Sindaco Supplente triennio 2008 ñ 2010 Giuliana Bunkeraggi S.p.A.  
Sindaco Supplente triennio 2007 ñ 2009 Immobiliare Commerciale XXVI S.r.l.  
Sindaco Supplente triennio 2009 - 2011 Initium S.r.l.  
Sindaco Supplente triennio 2007 ñ 2009 InTouch S.r.l.  
Sindaco Supplente triennio 2007 ñ 2009 Toro Assicurazioni S.p.A.

**ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

Titolo di Studio  
Titolo Professionale

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale  
Ragioniere Commercialista iscritta nella Sezione A al n. 239 all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trieste  
Revisore Contabile iscritta al n. 112054 dell'Istituto dei Revisori Contabili giusto D.M. 31/12/1999 in G.U. n. 14 di data 18/02/2000

**Formazione Professionale Continua**

Master Breve 2002/2003 su:  
- Operazioni Straordinarie di impresa e di società (aspetti civilistici, contrattuali, fiscali e contabili)  
- Incontri di Aggiornamento Professionale (La Riforma del Diritto Societario ñ Le novità fiscali e l'impatto delle deleghe tributarie)

Master Breve 2003/2004 su:  
- La Riforma Tributaria e le novità 2003/2004 (Il nuovo sistema tributario ñ le novità 2003/2004: aspetti applicativi e pianificazione fiscale)  
- La Riforma del Diritto Societario (l'adeguamento degli statuti e gli adempimenti procedurali obbligatori ñ analisi delle clausole statutarie)

Master Breve 2004/2005 su:  
- Le Grandi Riforme: Nuove opportunità per la Professione  
- Il Nuovo TUIR (l'impatto delle riforme sulle singole categorie di reddito)  
- Gli adempimenti degli Organi di Controllo dopo la riforma delle Società  
- L'evoluzione dei Principi di redazione del Bilancio di Esercizio

Master Breve 2005/2006 su:

- La fiscalità della piccola media impresa
- Il bilancio di esercizio come strumento di analisi economico-finanziaria

Master Breve 2006/2007 su:

- La commercialista giurista di impresa
- L'aggiornamento tributario 2006/2007

Master Breve 2007/2008 su:


- Il rapporto tra fisco e contribuente: ruolo e attività del professionista
- L'aggiornamento tributario 2007/2008

Lingue conosciute      Inglese e Tedesco (scolastico)

ALLEGATI      Carta d'identità n.0365979AA rilasciata dal Comune di Trieste il 24/02/2006

Trieste, 4 novembre 2009

Anna Bruno







SEDE STRAORDINARIA



---

## Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti

### Abrogazione dell'articolo 19 dello Statuto Sociale, rinumerazione degli articoli successivi e modifica degli articoli 18, 20, 21 e 22 dello Statuto Sociale; deliberazioni relative e conseguenti seguenti.

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocato in assemblea straordinaria per sottoporre al Vostro esame le proposte di modifica dello Statuto Sociale di seguito illustrate.

Vi ricordiamo che, in un'ottica di rafforzamento di standard minimi di organizzazione e governo societario ed al fine di assicurare una "sana e prudente gestione" (come previsto dall'articolo 56 del D. Lgs. 385/1993), la Banca d'Italia con il Provvedimento n. 264010 del 4 marzo del 2008 intitolato "Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche" (di seguito anche disposizioni di vigilanza o nuove disposizioni di vigilanza), ha delineato un quadro normativo che attribuisce al sistema di governo societario un ruolo centrale nella definizione delle strategie aziendali e delle politiche di gestione e controllo dei rischi tipici dell'attività bancaria e finanziaria.

L'Assemblea degli Azionisti del 21 aprile 2009, ottenuto il prescritto provvedimento di accertamento dalla Banca d'Italia, al fine di dare compiuta attuazione alla nuova normativa ha provveduto a deliberare alcuni interventi di adeguamento dello Statuto sociale, per recepire nello stesso le disposizioni che l'Organo di Vigilanza richiede siano previste statutariamente.

Le richiamate disposizioni di vigilanza prevedono che la contemporanea presenza di un comitato esecutivo e di un amministratore delegato è giustificata solo nelle realtà aziendali con caratteristiche di particolare complessità operativa o dimensionale. La Vs. Società, pur prevedendo statutariamente la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di nominare un Comitato Esecutivo, non ha mai dato attuazione a tale previsione, proprio sulla base delle considerazioni espresse dall'Organo di Vigilanza.

Con nota di chiarimenti di data 19 febbraio 2009 – successiva all'avvio dell'iter autorizzativo da parte della Banca finalizzato all'adozione delle modifiche statutarie deliberate dall'Assemblea del 21 aprile 2009 – la Banca d'Italia ha sottolineato la necessità di eliminare o adeguare le previsioni statutarie che risultassero in contrasto con le nuove disposizioni di vigilanza, anche quando siano di fatto non attivate.

Si rende quindi necessario deliberare alcune modifiche allo Statuto Sociale al fine di rendere il testo coerente anche con i suddetti chiarimenti espressi dall'Organo di Vigilanza.

Avuto riferimento a tutto quanto premesso, siete stati chiamati all'odierna seduta a deliberare sull'adeguamento dello Statuto della Vostra Società alle indicazioni espresse dalla Banca d'Italia con la suddetta nota di chiarimenti di data 19 febbraio 2009; con l'occasione si è ritenuto opportuno sottoporre alla Vostra deliberazione anche alcune ulteriori variazioni volte a consentire una chiarificazione ed una più agevole lettura dell'attuale testo dell'articolo 21 dello Statuto Sociale.

In particolare le proposte sono relative all'abrogazione dell'articolo 19 dello Statuto Sociale (relativo alla nomina del Comitato Esecutivo), alla rinumerazione degli articoli successivi, alla modifica del comma 6 dell'articolo 18 (limitatamente al riferimento al Comitato Esecutivo) dei commi 1 e 3 dell'articolo 20 (limitatamente ai riferimenti al Comitato Esecutivo), dell'articolo 21 (relativo al Collegio Sindacale) e del comma 3 dell'articolo 22 (limitatamente alla previsione del Comitato Esecutivo) dello Statuto.

Per quanto riguarda l'iter autorizzativo delle modifiche proposte, si ricorda che, con Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia N. 311041 di data 23 marzo 2007, è stata modificata la disciplina prevista dal Titolo III, Capitolo I della Circolare della Banca d'Italia del 21 aprile 1999 N. 229 – Istruzioni di Vigilanza per le banche – in merito alle modifiche statutarie, prevedendo che il previsto provvedimento di accertamento debba essere rilasciato dall'Organo di Vigilanza antecedentemente all'assunzione della deliberazione assembleare.

---

Si precisa anche che le modifiche statutarie proposte non legittimano il diritto di recesso dei soci ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2437 del Codice Civile e dell'articolo 7 dello Statuto Sociale.

Si illustrano quindi nel dettaglio gli adeguamenti statutari che Vi proponiamo di approvare (come proposti e formulati nel reticolato che segue la presente illustrazione):

articolo 19 dello Statuto: il richiamato provvedimento della Banca d'Italia sottolinea che la contemporanea presenza di un comitato esecutivo e di un amministratore delegato si giustifica solo nelle realtà aziendali con caratteristiche di particolare complessità operativa o dimensionale. La nota di chiarimenti della Banca d'Italia di data 19 febbraio 2009 richiama altresì l'esigenza di eliminare o adeguare le previsioni statutarie che siano in contrasto con le nuove disposizioni di vigilanza, anche quando siano di fatto non attivate. Si rende quindi necessario eliminare la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di nominare un Comitato Esecutivo, disciplinata dall'articolo 19 dello Statuto sociale, provvedendo all'abrogazione della norma e alla conseguente rinumerazione degli articoli successivi.

articolo 18 dello Statuto: a seguito della proposta abrogazione dell'articolo 19 dello Statuto si rende necessario eliminare i riferimenti al Comitato Esecutivo contenuti al comma 6 dell'articolo 18 dello Statuto.

articolo 20 dello Statuto: a seguito della proposta abrogazione dell'articolo 19 dello Statuto si rende necessario eliminare i riferimenti al Comitato Esecutivo contenuti al comma 1 e al comma 3 dell'articolo 20 dello Statuto.

articolo 21 dello Statuto: si reputa opportuno sottoporre alla Vostra deliberazione alcune variazioni di forma volte a rendere ancora più chiara la lettura delle previsioni dell'articolo 21 dello Statuto Sociale, in merito al funzionamento del meccanismo del voto di lista.

articolo 22 dello Statuto: a seguito della proposta abrogazione dell'articolo 19 dello Statuto si rende necessario eliminare il riferimento al Comitato Esecutivo contenuto al comma 3 dell'articolo 22 dello Statuto.

Si riportano di seguito i testi comparati delle norme vigenti e di quelle che si intendono adottare, con evidenza grafica delle variazioni proposte:

## Articolo 19

Statuto Vigente	Proposta di modifica
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i propri membri un Comitato Esecutivo, di cui determina il numero, la durata in carica e al quale delega determinate attribuzioni, salvo le limitazioni di Legge o di Statuto.</li> <li>2. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che lo presiede, dal Vicepresidente e da non meno di 3 (tre) nè più di 7 (sette) membri del Consiglio stesso, compresi fra essi gli Amministratori Delegati, ove si sia provveduto alla loro nomina.</li> <li>3. Alle riunioni partecipa, con facoltà di intervento e di parere consultivo, il Direttore Generale, qualora nominato.</li> <li>4. Funge da Segretario del Comitato Esecutivo il Segretario del Consiglio di Amministrazione.</li> </ol>	<p><b>Abrogato</b></p>

5. Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo occorre la presenza della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. A parità di voti prevale quello di chi presiede la riunione. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
6. Di ogni riunione del Comitato viene redatto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

## Articolo 18

### Statuto Vigente

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società, ed ha facoltà di deliberare in merito a tutti gli atti rientranti nell'oggetto sociale che non siano riservati dalla vigente normativa alla competenza dell'Assemblea. Esso delibera su proposta di uno dei suoi componenti.
2. Il Consiglio di Amministrazione ha competenza esclusiva a deliberare pure in tema di istituzione o soppressione di sedi secondarie, d'indicazione di quali Amministratori abbiano la rappresentanza e la firma sociale, in materia di fusione, nei casi consentiti dalla legge, sull' adeguamento delle disposizioni dello Statuto Sociale che divenissero incompatibili con nuove disposizioni normative aventi carattere imperativo.
3. Il Consiglio di Amministrazione adotta un Regolamento avente ad oggetto il proprio funzionamento, nel rispetto delle previsioni di legge e di Statuto. Di tale Regolamento viene data pubblicità mediante la pubblicazione sul sito internet della Società.
4. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all' esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:
  - a) la determinazione degli indirizzi generali di gestione, la approvazione delle linee, dei piani e delle operazioni strategiche, l'approvazione dei piani industriali e finanziari della Società, delle operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, anche con parti correlate;

### Proposta di modifica

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società, ed ha facoltà di deliberare in merito a tutti gli atti rientranti nell'oggetto sociale che non siano riservati dalla vigente normativa alla competenza dell'Assemblea. Esso delibera su proposta di uno dei suoi componenti.
2. Il Consiglio di Amministrazione ha competenza esclusiva a deliberare pure in tema di istituzione o soppressione di sedi secondarie, d'indicazione di quali Amministratori abbiano la rappresentanza e la firma sociale, in materia di fusione, nei casi consentiti dalla legge, sull' adeguamento delle disposizioni dello Statuto Sociale che divenissero incompatibili con nuove disposizioni normative aventi carattere imperativo.
3. Il Consiglio di Amministrazione adotta un Regolamento avente ad oggetto il proprio funzionamento, nel rispetto delle previsioni di legge e di Statuto. Di tale Regolamento viene data pubblicità mediante la pubblicazione sul sito internet della Società.
4. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all' esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:
  - a) la determinazione degli indirizzi generali di gestione, la approvazione delle linee, dei piani e delle operazioni strategiche, l'approvazione dei piani industriali e finanziari della Società, delle operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, anche con parti correlate;

- 
- |   |   |
|---|---|
| <p>b) la nomina, qualora lo ritenga opportuno, del Direttore Generale, dei Condirettori Generali, dei Vice Direttori Generali, il conferimento dei relativi poteri e il loro collocamento a riposo;</p> <p>c) previo parere del Collegio Sindacale, la nomina del Responsabile della funzione di revisione interna;</p> <p>d) previo parere del Collegio Sindacale, la nomina del Responsabile della funzione di conformità;</p> <p>e) previo parere del Collegio Sindacale, la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, la determinazione dei relativi poteri e mezzi e la vigilanza sugli stessi e sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili;</p> <p>f) l'autorizzazione degli esponenti aziendali e degli esponenti delle società appartenenti al Gruppo Bancario svolgenti funzioni di amministrazione, direzione e controllo e degli altri soggetti individuati dalla legge a contrarre con la Società operazioni o obbligazioni di qualsiasi natura ovvero compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente;</p> <p>g) l'assunzione o la cessione di partecipazioni che comportino variazioni del Gruppo Bancario ovvero di partecipazioni di controllo o di collegamento; la cessione di aziende e/o di rami di azienda; la stipula di accordi relativi a joint venture o a alleanze strategiche;</p> <p>h) l'approvazione della struttura organizzativa e delle modifiche dei regolamenti interni e delle policy; la verifica periodica che la struttura organizzativa definisca in modo chiaro e coerente i compiti e le responsabilità;</p> <p>i) la verifica periodica che l'assetto dei controlli interni sia coerente con il principio di proporzionalità e con gli indirizzi strategici, e che le funzioni aziendali di controllo abbiano un sufficiente grado di autonomia all'interno della struttura organizzativa, e dispongano di risorse adeguate per un corretto funzionamento;</p> <p>l) la verifica che il sistema dei flussi informativi sia adeguato, completo e tempestivo;</p> <p>m) la definizione delle direttive per l'assunzione e l'utilizzazione del personale</p> | <p>b) la nomina, qualora lo ritenga opportuno, del Direttore Generale, dei Condirettori Generali, dei Vice Direttori Generali, il conferimento dei relativi poteri e il loro collocamento a riposo;</p> <p>c) previo parere del Collegio Sindacale, la nomina del Responsabile della funzione di revisione interna;</p> <p>d) previo parere del Collegio Sindacale, la nomina del Responsabile della funzione di conformità;</p> <p>e) previo parere del Collegio Sindacale, la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, la determinazione dei relativi poteri e mezzi e la vigilanza sugli stessi e sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili;</p> <p>f) l'autorizzazione degli esponenti aziendali e degli esponenti delle società appartenenti al Gruppo Bancario svolgenti funzioni di amministrazione, direzione e controllo e degli altri soggetti individuati dalla legge a contrarre con la Società operazioni o obbligazioni di qualsiasi natura ovvero compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente;</p> <p>g) l'assunzione o la cessione di partecipazioni che comportino variazioni del Gruppo Bancario ovvero di partecipazioni di controllo o di collegamento; la cessione di aziende e/o di rami di azienda; la stipula di accordi relativi a joint venture o a alleanze strategiche;</p> <p>h) l'approvazione della struttura organizzativa e delle modifiche dei regolamenti interni e delle policy; la verifica periodica che la struttura organizzativa definisca in modo chiaro e coerente i compiti e le responsabilità;</p> <p>i) la verifica periodica che l'assetto dei controlli interni sia coerente con il principio di proporzionalità e con gli indirizzi strategici, e che le funzioni aziendali di controllo abbiano un sufficiente grado di autonomia all'interno della struttura organizzativa, e dispongano di risorse adeguate per un corretto funzionamento;</p> <p>l) la verifica che il sistema dei flussi informativi sia adeguato, completo e tempestivo;</p> <p>m) la definizione delle direttive per l'assunzione e l'utilizzazione del personale</p> |
|---|---|
-

- appartenente alla categoria dei dirigenti della Società;
- n) la verifica che i sistemi di incentivazione e retribuzione di coloro che rivestono posizioni apicali nell'assetto organizzativo tengano nella dovuta considerazione le politiche di contenimento del rischio e siano coerenti con gli obiettivi di lungo periodo della banca, la cultura aziendale e il complessivo assetto di governo societario e dei controlli interni;
- o) l'eventuale costituzione di comitati o commissioni con funzioni, istruttorie, consultive, propositive o di coordinamento, anche allo scopo di conformare il sistema di governo societario alle vigenti raccomandazioni in termini di corporate governance, determinandone all'atto della costituzione i componenti, la durata, le attribuzioni e le facoltà;
- p) la verifica nel tempo che il sistema dei flussi informativi tra gli organi aziendali sia adeguato, completo e tempestivo. La concreta attuazione delle funzioni indicate alla precedenti lettere h), i), l) e p) potrà essere delegata, in apposita sede, all'Amministratore Delegato, ove nominato.
5. Sono altresì riservate alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione della banca, quale capogruppo del Gruppo Bancario, le decisioni concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni da parte delle società controllate appartenenti al gruppo bancario nonché la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del gruppo bancario e per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo stesso.
6. Nei limiti consentiti dalla Legge e dallo Statuto il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni non esclusive ad uno o più Amministratori Delegati nonché al Comitato Esecutivo, stabilendone le attribuzioni e la durata in carica.
7. Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, delegare, predeterminandone i limiti, poteri deliberativi in materia di erogazione e gestione del credito e di gestione corrente della Società ad amministratori e a dipendenti della Società in base alle funzioni o al grado ricoperto, singolarmente ovvero riuniti in comitati, composti anche
- appartenente alla categoria dei dirigenti della Società;
- n) la verifica che i sistemi di incentivazione e retribuzione di coloro che rivestono posizioni apicali nell'assetto organizzativo tengano nella dovuta considerazione le politiche di contenimento del rischio e siano coerenti con gli obiettivi di lungo periodo della banca, la cultura aziendale e il complessivo assetto di governo societario e dei controlli interni;
- o) l'eventuale costituzione di comitati o commissioni con funzioni, istruttorie, consultive, propositive o di coordinamento, anche allo scopo di conformare il sistema di governo societario alle vigenti raccomandazioni in termini di corporate governance, determinandone all'atto della costituzione i componenti, la durata, le attribuzioni e le facoltà;
- p) la verifica nel tempo che il sistema dei flussi informativi tra gli organi aziendali sia adeguato, completo e tempestivo. La concreta attuazione delle funzioni indicate alla precedenti lettere h), i), l) e p) potrà essere delegata, in apposita sede, all'Amministratore Delegato, ove nominato.
5. Sono altresì riservate alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione della banca, quale capogruppo del Gruppo Bancario, le decisioni concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni da parte delle società controllate appartenenti al gruppo bancario nonché la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del gruppo bancario e per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo stesso.
6. Nei limiti consentiti dalla Legge e dallo Statuto il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni non esclusive ad uno o più Amministratori Delegati ~~nonché al Comitato Esecutivo~~, stabilendone le attribuzioni e la durata in carica.
7. Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, delegare, predeterminandone i limiti, poteri deliberativi in materia di erogazione e gestione del credito e di gestione corrente della Società ad amministratori e a dipendenti della Società in base alle funzioni o al grado ricoperto, singolarmente ovvero riuniti in comitati, composti anche

- eventualmente da personale delle società appartenenti al Gruppo Bancario.
8. Con cadenza almeno trimestrale, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sono informati, anche a cura degli organi delegati, sull'andamento della gestione e sulla attività svolta dalla Società e dalle sue controllate, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle sue controllate, con particolare riguardo alle operazioni in cui gli Amministratori abbiano un interesse proprio o di terzi o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che eserciti attività di direzione e coordinamento, nonché sulle decisioni assunte in tema di erogazione e gestione del credito, di cui dovrà essere resa un'informativa per importi globali. Il Consiglio determinerà altresì le modalità e la periodicità secondo le quali delle altre decisioni di maggior rilievo assunte dai soggetti delegati in materia di gestione corrente dovrà essere data notizia al Consiglio stesso.
9. In caso di assoluta ed improrogabile urgenza, in mancanza di deleghe in materia all'Amministratore Delegato, il Presidente o chi lo sostituisce ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto può assumere decisioni di competenza del Consiglio ad eccezione di quelle non delegabili ai sensi di legge. Le decisioni così assunte devono essere comunicate al Consiglio nella prima riunione successiva.
- eventualmente da personale delle società appartenenti al Gruppo Bancario.
8. Con cadenza almeno trimestrale, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sono informati, anche a cura degli organi delegati, sull'andamento della gestione e sulla attività svolta dalla Società e dalle sue controllate, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle sue controllate, con particolare riguardo alle operazioni in cui gli Amministratori abbiano un interesse proprio o di terzi o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che eserciti attività di direzione e coordinamento, nonché sulle decisioni assunte in tema di erogazione e gestione del credito, di cui dovrà essere resa un'informativa per importi globali. Il Consiglio determinerà altresì le modalità e la periodicità secondo le quali delle altre decisioni di maggior rilievo assunte dai soggetti delegati in materia di gestione corrente dovrà essere data notizia al Consiglio stesso.
9. In caso di assoluta ed improrogabile urgenza, in mancanza di deleghe in materia all'Amministratore Delegato, il Presidente o chi lo sostituisce ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto può assumere decisioni di competenza del Consiglio ad eccezione di quelle non delegabili ai sensi di legge. Le decisioni così assunte devono essere comunicate al Consiglio nella prima riunione successiva.

### Articolo 20

#### Statuto Vigente

1. Al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato Esecutivo, ove nominato, spetta un compenso determinato annualmente dall'Assemblea e ripartito fra i Consiglieri nei modi stabiliti con delibera del Consiglio di Amministrazione, salva diversa decisione assunta dall'Assemblea.
2. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità al presente Statuto e di coloro che sono membri di comitati consiliari è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.

### Articolo 19

#### Proposta di modifica

1. Al Consiglio di Amministrazione ~~ed al~~ Comitato Esecutivo, ~~ove nominato~~, spetta un compenso determinato annualmente dall'Assemblea e ripartito fra i Consiglieri nei modi stabiliti con delibera del Consiglio di Amministrazione, salva diversa decisione assunta dall'Assemblea.
2. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità al presente Statuto e di coloro che sono membri di comitati consiliari è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.



3. Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo spetta il rimborso delle spese incontrate per intervenire alle riunioni.

3. Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo spetta il rimborso delle spese incontrate per intervenire alle riunioni.

## **Articolo 21**

### Statuto Vigente

1. Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti, le cui attribuzioni, doveri e durata sono quelli stabiliti dalla Legge.
2. I Sindaci effettivi e supplenti devono possedere i requisiti richiesti dalla Legge e sono rieleggibili. Non possono essere nominati Sindaci e se eletti decadono dall'incarico coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla Legge e coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo presso altre società in misura superiore ai limiti stabiliti dalle disposizioni, anche regolamentari, vigenti.
3. Ai fini della definizione del requisito di professionalità di coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di :
  - a) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività d'impresa della Società;
  - b) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società, è stabilito quanto segue:
    - hanno stretta attinenza all'attività della Società tutte le materie di cui alla precedente lettera a) attinenti all'attività bancaria e alle attività inerenti a settori economici strettamente attinenti a quello bancario;
    - sono settori economici strettamente attinenti a quello bancario quelli relativi all'ambito creditizio, parabancario, finanziario e assicurativo.
4. La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste di candidati, secondo la procedura di cui ai seguenti commi.
5. Hanno diritto a presentare una lista gli

## **Articolo 20**

### Proposta di modifica

1. Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti, le cui attribuzioni, doveri e durata sono quelli stabiliti dalla Legge.
2. I Sindaci effettivi e supplenti devono possedere i requisiti richiesti dalla Legge e sono rieleggibili. Non possono essere nominati Sindaci e se eletti decadono dall'incarico coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla Legge e coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo presso altre società in misura superiore ai limiti stabiliti dalle disposizioni, anche regolamentari, vigenti.
3. Ai fini della definizione del requisito di professionalità di coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di :
  - a) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività d'impresa della Società;
  - b) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società, è stabilito quanto segue:
    - hanno stretta attinenza all'attività della Società tutte le materie di cui alla precedente lettera a) attinenti all'attività bancaria e alle attività inerenti a settori economici strettamente attinenti a quello bancario;
    - sono settori economici strettamente attinenti a quello bancario quelli relativi all'ambito creditizio, parabancario, finanziario e assicurativo.
4. La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste di candidati, secondo la procedura di cui ai seguenti commi.
5. Hanno diritto a presentare una lista gli

azionisti, che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino la percentuale di capitale sociale prevista per la Società per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione. Ogni azionista (nonché (i) gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) gli azionisti aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche, ovvero (iii) gli azionisti che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile) possono concorrere a presentare una sola lista, in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste.

6. Le liste sono composte da due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, gli azionisti che hanno presentato le liste devono altresì depositare presso la sede sociale la certificazione dalla quale risulti la titolarità della partecipazione azionaria e:
- le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
  - un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati indicati nella lista;
  - la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi;
  - le dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati, accetta la propria candidatura

azionisti, che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino la percentuale di capitale sociale prevista per la Società per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione. Ogni azionista (nonché (i) gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) gli azionisti aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche, ovvero (iii) gli azionisti che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile) possono concorrere a presentare una sola lista, in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste.

6. Le liste sono composte da due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, gli azionisti che hanno presentato le liste devono altresì depositare presso la sede sociale la certificazione dalla quale risulti la titolarità della partecipazione azionaria e:
- le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
  - un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati indicati nella lista;
  - la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi;
  - le dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati, accetta la propria candidatura

- ed attesta altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Sindaco della Società.
7. Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la Sede Legale della Società e pubblicate su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Qualora alla scadenza del predetto termine sia stata depositata una sola lista o soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, troveranno applicazione le previsioni normative anche di carattere regolamentare disciplinanti la fattispecie.
8. Ogni azionista (nonché (i) gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) gli azionisti aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche, ovvero (iii) gli azionisti che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile) hanno diritto di votare una sola lista. Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati, neppure indirettamente, ai soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Qualora non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea nomina il Collegio Sindacale e il suo Presidente a maggioranza dei votanti in conformità alle disposizioni di legge. Nel caso di presentazione di una sola lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa e la presidenza del Collegio spetta al primo candidato della lista. Qualora, invece, vengano presentate due o più liste, all'elezione del Collegio Sindacale,
- ed attesta altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Sindaco della Società.
7. Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la Sede Legale della Società e pubblicate su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Qualora alla scadenza del predetto termine sia stata depositata una sola lista o soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, troveranno applicazione le previsioni normative anche di carattere regolamentare disciplinanti la fattispecie.
8. Ogni azionista (nonché (i) gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) gli azionisti aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche, ovvero (iii) gli azionisti che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile) hanno diritto di votare una sola lista. Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati, neppure indirettamente, ai soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti; **risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati, neppure indirettamente, ai soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Nel caso di**

risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati, neppure indirettamente, ai soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

9. In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti sindaci i candidati più giovani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare.
  10. La presidenza spetta al candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano, neppure indirettamente, collegati ai soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. In caso di parità di voti fra due o più liste di minoranza, si applica il comma precedente. Nel caso di presentazione di un'unica lista, la presidenza spetta al primo candidato indicato nella stessa.
  11. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco sostituito, il quale scadrà assieme con gli altri Sindaci in carica al momento del suo ingresso nel Collegio e al quale spetterà, altresì, la presidenza del Collegio Sindacale.  
Ove non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, il Collegio Sindacale si intenderà integralmente e immediatamente decaduto e, per l'effetto, dovrà essere convocata l'Assemblea per deliberare in merito alla nomina del Collegio Sindacale, in conformità al
- presentazione di una sola lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa.** Qualora non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea nomina il Collegio Sindacale e il suo Presidente a maggioranza dei votanti in conformità alle disposizioni di legge. **Nel caso di presentazione di una sola lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa e la presidenza del Collegio spetta al primo candidato della lista.** Qualora, invece, vengano presentate due o più liste, all'elezione del Collegio Sindacale, risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati, neppure indirettamente, ai soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.
9. In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti sindaci i candidati più giovani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare.
  10. La presidenza spetta al candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano, neppure indirettamente, collegati ai soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. In caso di parità di voti fra due o più liste di minoranza, si applica il comma precedente. Nel caso di presentazione di un'unica lista, la presidenza spetta al primo candidato indicato nella stessa.
  11. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco effettivo, subentra il **primo sindaco** supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco sostituito, **il quale scadrà assieme con gli altri Sindaci in carica al momento del suo ingresso nel Collegio.** **Qualora il Sindaco cessato fosse Presidente del Collegio Sindacale, il Sindaco subentrante subentrerà altresì nella** presidenza del Collegio Sindacale. Ove non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, il Collegio Sindacale si intenderà integralmente e immediatamente decaduto e, per l'effetto, dovrà essere convocata

sistema di voto di lista indicato nel presente articolo 21.

12. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza e la funzionalità della struttura organizzativa della Società per gli aspetti di competenza, sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni e di gestione e controllo dei rischi; sull'adeguatezza e funzionalità dell'assetto amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti aziendali, sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la Società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi, sul corretto esercizio dell'attività di controllo strategico e gestionale svolto sulle società controllate e sull'adeguatezza delle disposizioni alle stesse impartite; sull'adeguatezza e sulla rispondenza del processo di determinazione del capitale interno (ICAAP) ai requisiti previsti dalla normativa.
13. Il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una irregolarità nella gestione delle Società o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.
14. Il Collegio Sindacale, nello svolgimento dei propri compiti, si relaziona con gli altri soggetti aventi incarichi di controllo.
15. Oltre al compenso annuo, determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, ai Sindaci spetta il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni.
16. Le sedute del Collegio sindacale si possono tenere anche per audioconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire tempestivamente alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

l'Assemblea per deliberare in merito alla nomina del Collegio Sindacale, in conformità al sistema di voto di lista indicato nel presente articolo 21.

12. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza e la funzionalità della struttura organizzativa della Società per gli aspetti di competenza, sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni e di gestione e controllo dei rischi; sull'adeguatezza e funzionalità dell'assetto amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti aziendali, sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la Società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi, sul corretto esercizio dell'attività di controllo strategico e gestionale svolto sulle società controllate e sull'adeguatezza delle disposizioni alle stesse impartite; sull'adeguatezza e sulla rispondenza del processo di determinazione del capitale interno (ICAAP) ai requisiti previsti dalla normativa.
13. Il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una irregolarità nella gestione delle Società o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.
14. Il Collegio Sindacale, nello svolgimento dei propri compiti, si relaziona con gli altri soggetti aventi incarichi di controllo.
15. Oltre al compenso annuo, determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, ai Sindaci spetta il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni.
16. Le sedute del Collegio sindacale si possono tenere anche per audioconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire tempestivamente alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

## Articolo 22

### Statuto Vigente

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, determinandone compiti e poteri. Ove il Direttore Generale non venga nominato, il Consiglio di Amministrazione attribuisce ad un Amministratore Delegato il compito di sovrintendere alla Direzione Generale.
2. Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare uno o più Condirettori Generali e uno o più Vice Direttori Generali, determinandone compiti e poteri.
3. I componenti della Direzione Generale provvedono, secondo le rispettive funzioni e competenze, a dare esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e, se nominati, dal Comitato Esecutivo e dall'Amministratore Delegato, nonchè a quelle assunte in via d'urgenza ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 18.

## Articolo 21

### Proposta di modifica

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, determinandone compiti e poteri. Ove il Direttore Generale non venga nominato, il Consiglio di Amministrazione attribuisce ad un Amministratore Delegato il compito di sovrintendere alla Direzione Generale.
2. Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare uno o più Condirettori Generali e uno o più Vice Direttori Generali, determinandone compiti e poteri.
3. I componenti della Direzione Generale provvedono, secondo le rispettive funzioni e competenze, a dare esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e, se nominati, ~~dal Comitato Esecutivo e~~ dall'Amministratore Delegato, nonchè a quelle assunte in via d'urgenza ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 18.

In relazione a quanto sin qui esposto, Vi invitiamo, ove d'accordo, ad approvare la proposta di abrogazione dell'articolo 19 dello Statuto Sociale, rinumerazione degli articoli successivi e modifica degli articoli 18, 20, 21 e 22 dello Statuto Sociale in conformità a quanto sopra rappresentato.

Trieste, 11 maggio 2009

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



BANCA D'ITALIA

EUROSISTEMA

AREA VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA  
SERVIZIO SUPERVISIONE INTERMEDIARI SPECIALIZZATI (846)  
DIVISIONE BANCHE SPECIALIZZATE (001)

Rifer. a nota n. del

Classificazione VII 2 6

Oggetto Banca Generali. Modifiche statutarie. Provvedimento

Con lettere del 21.5.2009 e del 28.5.2009, Banca Generali ha presentato un progetto di modifica dello statuto sociale, riguardante l'abrogazione dell'articolo 19, la rinumerazione degli articoli successivi e la variazione del testo dell'art. 18 e dei nuovi articoli rinumerati 20, 21, 22.

Le modifiche riguardano l'eliminazione della previsione della costituzione di un Comitato Esecutivo e la riformulazione del nuovo art. 20, concernente le modalità di nomina del Collegio Sindacale.

Al riguardo, visto quanto disposto dal Titolo III, Cap. 1 delle Istruzioni di Vigilanza per le banche, tenuto conto degli obiettivi della suddetta iniziativa e considerato l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi degli artt. 56 e 61 del D.Lgs. 385/1993, che le modifiche statutarie non contrastano con il principio di sana e prudente gestione.

Ai sensi dell'art. 2436 c.c., resta peraltro impregiudicata ogni altra valutazione da parte del notaio e dell'ufficio del registro delle imprese in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie di che trattasi.

Per i successivi adempimenti trovano applicazione le vigenti Istruzioni di Vigilanza in materia (cfr. Tit. III, Cap. 1, Sez. II).

PER DELEGAZIONE DEL DIRETTORIO

Firmato digitalmente da  
ROBERTO RINALDI

Firmato digitalmente da  
CARLO PISANTI

---

**Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti****Fusione per incorporazione di “Banca BSI Italia S.p.A.” in “Banca Generali S.p.A.”; approvazione del progetto di fusione; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

siamo a presentarVi la fase esecutiva di una complessiva operazione di riorganizzazione del gruppo Banca Generali, che riguarda la controllata Banca BSI Italia e che è finalizzata da un lato a concentrare le attività di gestione di portafogli dalla stessa svolte nella SGR di gruppo e dall'altro a concentrare in un'unica società le attività bancarie del gruppo.

L'operazione di incorporazione della controllata Banca BSI Italia è stata comunicata, nelle sue linee essenziali, al mercato in data 12 marzo 2009, in occasione della presentazione dei risultati relativi all'esercizio che si è chiuso al 31 dicembre 2008.

È necessario ora, al fine di dare concreta esecuzione alla decisione di cui sopra, realizzare l'iter societario previsto per la fusione ed assumere le conseguenti deliberazioni.

L'Assemblea è quindi chiamata ad approvare il progetto relativo alla fusione (di seguito anche “la Fusione”) per incorporazione di Banca BSI Italia S.p.A. in Banca Generali S.p.A., previo conferimento, da parte di Banca BSI Italia, del ramo di azienda dalla stessa organizzato per la gestione delle attività di gestione di portafogli alla società di gestione del risparmio del gruppo BG SGR S.p.A.

Si rappresenta che la Fusione avverrà sulla base delle situazioni patrimoniali delle due società alla data del 30 giugno 2009 ai sensi dell'art. 2501 quater del Cod.Civ.

L'operazione è stata autorizzata dalla Banca d'Italia con delibera n. 609 del 1° settembre 2009.

Per ulteriori informazioni sulla Fusione, si fa rinvio al Documento Informativo redatto ai sensi dell'articolo 70, comma 4 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1998 come successivamente modificato e integrato, messo a Vostra disposizione, unitamente agli altri documenti inerenti all'operazione, nei termini previsti dalla normativa vigente.

Trieste, 11 maggio 2009

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



---

## Relazione del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. ai sensi dell' articolo 2501 quinquies del codice civile ed in merito all'effettuazione di un'operazione rilevante di una controllata con Parte Correlata

Signori Azionisti,

siamo a presentarVi la fase esecutiva di una complessiva operazione di riorganizzazione del gruppo Banca Generali, che riguarda la controllata Banca BSI Italia e che è finalizzata da un lato a concentrare le attività di gestione di portafogli dalla stessa svolte nella SGR di gruppo e dall'altro a concentrare in un'unica società le attività bancarie del gruppo.

Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione della Società, sulla base delle motivazioni che nel prosieguo vengono riprese, ha assunto una decisione strategico organizzativa relativa a questo settore, che coinvolge più società appartenenti al gruppo bancario: la fusione per incorporazione di Banca BSI Italia S.p.A. in Banca Generali S.p.A., da attuarsi previo conferimento del ramo di azienda organizzato per la gestione delle attività di gestione di portafogli in BG SGR S.p.A., a fronte di un aumento di capitale riservato da parte di quest'ultima.

L'operazione di incorporazione della controllata Banca BSI Italia, come noto, è stata comunicata, nelle sue linee essenziali, al mercato in data 12 marzo 2009, in occasione della presentazione dei risultati relativi all'esercizio che si è chiuso al 31 dicembre 2008.

E' necessario ora, al fine di dare concreta esecuzione alla decisione di cui sopra, realizzare l'iter societario previsto per la fusione ed assumere le conseguenti deliberazioni.

Presentiamo quindi al Vs. esame ed alla Vs. approvazione il progetto di fusione relativo alla fusione per incorporazione di Banca BSI Italia S.p.A. in Banca Generali S.p.A., previa cessione da parte della prima del ramo di azienda dalla stessa organizzato per la gestione delle attività di gestione di portafogli.

Relativamente ai tempi di realizzazione delle predette operazioni, si prevede, come nel prosieguo meglio dettagliato:

- (i) che la controllata Banca BSI Italia S.p.A. conferisca, con efficacia 1 gennaio 2010 (espletate le attività di carattere societario ed ottenute le autorizzazioni previste), quale prima operazione della giornata, il ramo di azienda organizzato per l'esercizio dell'attività di gestione di portafogli a BG SGR S.p.A., a fronte di un aumento riservato del capitale sociale di quest'ultima;
- (ii) di incorporare Banca BSI Italia S.p.A. in Banca Generali S.p.A. con efficacia 1 gennaio 2010, quale operazione immediatamente successiva a quella sub (i).

### Parte Generale

#### **1. Obiettivi perseguiti**

Come noto il modello di business del gruppo Banca Generali prevede una forte focalizzazione sul private banking, considerato un'area di forte sviluppo.

A tal fine, nel corso del 2006 è stato avviato all'interno del Gruppo Generali un progetto finalizzato a convogliare tutte le attività del gruppo Generali in Italia rivolte all'attività di Private Banking in un' unica società. Una prima fase di tale disegno si è realizzata, con decorrenza 1 luglio 2006, con la acquisizione del 100% del capitale sociale di Banca BSI Italia S.p.A., e con il successivo conferimento, con decorrenza 1 gennaio 2007, da parte di Banca Generali in Banca BSI Italia del ramo d'azienda organizzato per la gestione dell'attività di Private Banking. A seguito di queste due operazioni Banca Generali detiene il 100% di Banca BSI Italia, che gestisce 7,7 miliardi di euro, attraverso 232 Private Bankers e 65 Relationship Managers. A proseguimento di tale progetto, con efficacia 1 ottobre 2008, la controllata Banca BSI Italia ha acquisito il 100% del capitale sociale di Banca del Gottardo Italia S.p.A., società che ha poi provveduto ad incorporare con efficacia 1 gennaio 2009.

Per effetto delle citate operazioni il Gruppo Banca Generali attualmente opera nel settore del Private Banking attraverso la controllata Banca BSI Italia.

Attraverso la fusione per incorporazione di Banca BSI Italia (di seguito anche Banca BSI) in Banca Generali, si intendono perseguire diversi obiettivi. In particolare:

a) la possibilità di sfruttare, in misura superiore all'attuale, le sinergie operative con Banca Generali e, più in generale, con il Gruppo Generali. E' evidente infatti che, particolarmente in momenti di forte turbolenza e sfiducia della clientela nei confronti delle istituzioni finanziarie, il brand Generali sia considerato un importante punto di forza, in grado di mantenere e sviluppare la clientela. La divisione dedicata all'attività di Private Banking conserverà una forte specializzazione dei canali distributivi, mantenendo inalterata la distinzione tra i Relationship Manager (legati alla società da un rapporto di lavoro dipendente) e i Private Bankers (promotori finanziari legati alla società da un contratto di agenzia), che in questo periodo ha funzionato bene in termini di gestione e sviluppo della clientela. Sempre come oggi inoltre la divisione manterrà la sua specificità in termini di prodotti e, più in generale, di livelli di servizio alla clientela;

b) la possibilità per la divisione di Private Banking di concentrarsi sul suo compito specifico, cioè quello di gestione e sviluppo della clientela, mentre di tutte le funzioni di governo, di staff ed operative si occuperà direttamente, e non più in outsourcing, la struttura di Banca Generali;

c) l'abbattimento in misura sensibile di tutti i costi operativi oggi afferenti alla gestione di Banca BSI Italia come banca autonoma e separata. I costi che possono essere ridotti vanno dalla gestione societaria alle strutture informatiche e sono quantificabili a regime in circa 3-4 milioni di euro per esercizio. A questi va aggiunta l'IVA infragruppo che, sulla base della nuova normativa, dovrebbe essere applicata ai servizi in outsourcing erogati da Banca Generali e che sarebbe quantificabile in circa 1,3 milioni di euro all'anno. E' infatti obiettivo del Gruppo Banca Generali, in questi momenti di crisi dei mercati finanziari, applicare il massimo rigore alla gestione dei costi, riducendo quei costi che non intaccano la possibilità di sviluppo dell'attività, i livelli di servizio ed i necessari controlli. Si ritiene che, in un probabile scenario di prosecuzione della crisi economica, per gli intermediari finanziari sia assolutamente decisiva la capacità di ridurre i costi, per controbilanciare l'effetto negativo sui ricavi creato dai mercati finanziari e mantenere quindi la sufficiente redditività delle aziende.

Il Gruppo Banca Generali, con le ricordate operazioni di acquisto, nel 2006, di Banca BSI Italia, di conferimento nel 2007 alla stessa del ramo d'azienda organizzato per la gestione dell'attività di Private Banking e di acquisizione (e poi integrazione) di Banca del Gottardo Italia nel 2008, ha effettuato una forte scelta strategica nel settore del Private Banking. I risultati in termini di crescita sono stati soddisfacenti e si ritiene che esistano ancora molti spazi da occupare in questo settore. Particolarmente in momenti come quello attuale l'integrazione dell'attività di Private Banking in un'unica banca, fortemente caratterizzata dal brand Generali, può garantire ottime possibilità di sviluppo. La scelta quindi conferma la decisione strategica assunta a suo tempo e ne vuole rafforzare l'intensità e la velocità di crescita.

La riunificazione delle attività tipiche delle strutture di Private Banking in Banca Generali consentirà quindi di: (i) eliminare un apparato societario, con i relativi oneri organizzativi che vi sono forzatamente connessi; (ii) ottenere sinergie operative nello svolgimento dei diversi adempimenti connessi alla conduzione societaria; (iii) ottimizzare la struttura dei costi operativi, che potrà beneficiare delle efficienze generate dalla concentrazione di tutte le attività di linea e dei servizi di supporto; in tal modo sarà possibile migliorare anche la qualità dei processi stessi; (iv) potenziare il livello di efficacia dei controlli interni; (v) cessare tutte le attività di outsourcing oggi prestate dalla capogruppo verso la controllata.

Al fine di perseguire al meglio gli obiettivi di cui sopra, come nel prosieguo meglio specificato, le linee guida attorno alle quali si articolerà la struttura organizzativa di Banca Generali dopo l'incorporazione di Banca BSI Italia saranno le seguenti:

- (a) accorpamento nelle omologhe strutture di Banca Generali delle funzioni operative e di controllo di Banca BSI, con effetti positivi sull'efficacia, sull'efficienza e sul monitoraggio delle attività da svolgere;
- (b) semplificazione della struttura di governo e coordinamento delle reti commerciali, allocando a diretto riporto del Direttore Generale di Banca Generali la divisione dedicata all'attività "Retail" (comprendente l'attuale rete di promotori finanziari di Banca Generali) e la divisione dedicata all'attività di "Private Banking", composta dalle strutture di vendita dei Private

- Banker e dei Relationship Manager dell'attuale Banca BSI Italia;
- (c) semplificazione informatica e amministrativa, in quanto l'integrazione tra Banca Generali e Banca BSI Italia consentirà, una volta effettuata la migrazione informatica, la dismissione della piattaforma applicativa di quest'ultima.

Dall'operazione sono previsti anche importanti effetti sinergici sulle risorse umane.

Come sopra precisato, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno che l'operazione di incorporazione di Banca BSI Italia avvenga solo previo scorporo da parte della stessa del ramo di azienda organizzato per la gestione dell'attività di gestione di portafogli.

Tale decisione permetterà di accentrare nella società di gestione del gruppo in Italia l'attività di gestione di portafogli attualmente svolta da Banca BSI Italia. Considerati il ruolo di SGR di gruppo svolto da BG SGR, il cui core business è proprio quello di concentrare la capacità produttiva dell'asset management destinato alla clientela retail all'interno del gruppo bancario Banca Generali, e le possibilità di realizzare sia sinergie di costi che efficientamento dei processi, si ritiene opportuno che la controllata deliberi la cessione, ai sensi dell'articolo 58 del D. Lgs. 385/1993, del suddetto ramo di azienda (e conseguentemente dei rapporti contrattuali nello stesso ricompresi) a BG SGR. Si prevede che detta operazione possa essere realizzata attraverso un aumento del capitale sociale di BG SGR riservato a Banca BSI Italia, che lo eseguirà conferendo personale il ramo di azienda organizzato per la gestione dell'attività di gestione di portafogli, con i relativi contratti e addetto.

## 2. Impatto dell'operazione sui piani strategici di sviluppo della banca e del gruppo bancario

Ai fini strategici, l'integrazione di Banca BSI Italia in Banca Generali, non modifica la strategia commerciale del Gruppo Bancario.

A tale proposito è opportuno elencare i principali assunti generali:

- l'esistenza di un gruppo integrato che riunisce distribuzione, produzione qualificata di prodotti finanziari e selezione, il tutto coadiuvato da una piattaforma bancaria che consente un autentico rapporto di offerta consulenziale con la clientela di riferimento,
- funzionale all'attività di consulenza è un'offerta di prodotto diversificata che comprende un'ampia gamma di prodotti di risparmio gestito, assicurativo ed amministrato in grado di rispondere in modo completo alle esigenze della clientela,
- un corollario di questo concetto è rappresentato dallo sviluppo di una struttura aperta di prodotto in grado di offrire i migliori prodotti di risparmio gestito a livello internazionale, superando in modo radicale il potenziale conflitto di interessi insito in un'attività distributiva solo captive,
- infine la segmentazione della clientela e la specializzazione dell'offerta che si giova di personale altamente qualificato, indirizzato a servire esclusivamente clientela affluente e private, attraverso canali distributivi dedicati.

L'integrazione delle due banche mira non solo a salvaguardare quanto sopra ma, se possibile a migliorarne le peculiarità. Infatti, la semplificazione organizzativa non è volta in alcun modo a mettere in discussione la presenza di una divisione dedicata alla clientela più sofisticata (HNWI), mantenendo le attuali caratteristiche distintive differenzianti sotto il profilo logistico, commerciale e di standard di servizio. In questo contesto circa 300 operatori (tra Promotori Finanziari e Relationship Manager dipendenti), continuerebbero a far parte della Divisione Private, che manterrebbe un distinto governo commerciale.

Non solo, è stato avviato un processo di approfondimento strategico volto a fare in modo che le razionalizzazioni ottenibili dalle attività di integrazione avvengano sviluppando l'attuale business model, con l'obiettivo di specializzare ulteriormente l'offerta sia verso la clientela affluente che verso la clientela top, stabilendo ad esempio nuclei dedicati sia nell'ambito delle attività di back office che di marketing in grado di produrre una più evidente ed adeguata differenziazione sia degli standard di servizio che dell'offerta.

Dal punto di vista del brand esiste inoltre la convinzione che il poter utilizzare direttamente la denominazione "Generali" nell'ambito della denominazione della Divisione Private potrebbe costituire un vantaggio in termini di brand awareness, con connessi benefici in ambito commerciale.

### 3. Aspetti giuridici dell'operazione complessiva

Lo strumento giuridico individuato al fine di realizzare complessivamente il delineato progetto consiste nella realizzazione, in sequenza, di due operazioni di carattere societario.

In particolare si prevede:

A) un aumento scindibile in natura del capitale sociale della controllata BG SGR S.p.A., ai sensi degli articoli 2440 e 2441 del codice civile, riservato alla controllata Banca BSI Italia, che lo eseguirà conferendo il ramo di azienda organizzato per l'esercizio dell'attività di gestione di portafogli. L'aumento quindi risulterà privo del diritto di opzione ai sensi dell' art. 2441, comma quarto, del Codice Civile;

B) la fusione per incorporazione di Banca BSI Italia S.p.A. in Banca Generali, ai sensi degli articoli 2501 e seguenti del codice civile.

Ai fini della realizzazione dell'operazione sub A), ci si avvale di quanto previsto dall'articolo 2343-ter del codice civile, introdotto con il D. Lgs. 4 agosto 2008, n. 142 (in attuazione della direttiva 2006/68/CE, che modifica la direttiva 77/91/CEE relativamente alla costituzione delle società' per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del capitale sociale). Detta norma prevede che, nel caso di conferimento di beni in natura o crediti, non è richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, qualora il valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti, corrisponda al valore equo risultante dalla valutazione, precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, effettuata da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento e dalla società e dotato di adeguata e comprovata professionalità.

Chi conferisce beni o crediti ai sensi di detta norma deve presentare la documentazione dalla quale risulta il valore attribuito ai conferimenti e la sussistenza delle condizioni ivi indicate. Tale documentazione deve essere allegata al relativo atto.

In ottemperanza a tale previsione la controllata Banca BSI Italia ha provveduto a conferire apposito incarico alla società di revisione KPMG S.p.A., individuata quale esperto, dotato della comprovata professionalità ed indipendente.

Successivamente all'esecuzione del conferimento del Ramo d'Azienda – essendo BG SGR inclusa nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell'articolo 65 del D. Lgs. 385/1993 - verrà data notizia dell'avvenuto conferimento mediante pubblicazione di un avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, secondo quanto previsto dall'art. 58, D.Lgs. n. 385/93, e dal Titolo III, Capitolo 5, Sezione II della circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999.

Per quanto riguarda l'operazione sub B) la fusione sarà effettuata ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2501 e seguenti del Codice civile, mediante incorporazione di Banca BSI Italia in Banca Generali.

L'operazione sarà realizzata sulla base delle situazioni patrimoniali delle due società alla data del 30 giugno 2009 ai sensi dell'art. 2501 quater del Cod.Civ.

Ai sensi dell'art. 57 del Regolamento Emittenti dovrà essere trasmesso alla Consob un documento informativo, ai sensi dell'articolo 70, comma 4 del medesimo Regolamento.

Il progetto di fusione verrà depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione, ad intervenuta autorizzazione da parte della Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 385/93 e della Sezione II Cap. IV Titolo III della circolare della Banca d'Italia di data 21.4.99. N. 229.

Qualora nelle more del processo autorizzativo di cui sopra dovesse decorra il termine di 120 giorni di cui all'art. 2501 quater del cod. civ., la situazione patrimoniale delle due società partecipanti all'operazione di fusione verrà aggiornata alla data del 30 settembre 2009.

Ottenuta la autorizzazione dalla Banca d'Italia, a norma dell'art. 2501 ter del cod. civ., il progetto di fusione sarà iscritto presso gli Uffici del Registro delle Imprese dove hanno sede le società partecipanti all'operazione almeno 30 giorni prima della data prevista per le rispettive Assemblee Straordinarie. Inoltre sarà depositato presso le sedi sociali di ciascuna società partecipante alla fusione.

Tenuto conto che il capitale sociale della società incorporanda è interamente posseduto dal socio unico incorporante, Banca Generali, si rendono applicabili le semplificazioni previste dall'art. 2505 del codice civile (Incorporazione di società interamente possedute) e pertanto non deve procedersi alla determinazione del rapporto di cambio delle azioni nè, conseguentemente, si deve

richiedere la nomina di uno o più esperti a norma dell'art. 2501 sexies del cod.civ..

L'operazione sarà oggetto, congiuntamente, da parte di Banca Generali S.p.A., BG SGR e Banca BSI Italia S.p.A. di richiesta di autorizzazione ed informazione preventiva alla Banca d'Italia.

L'operazione verrà eseguita solo successivamente all'ottenimento delle prescritte autorizzazioni.

A conclusione dell'operazione (sul presupposto che nel frattempo si sia perfezionata la deliberata cessione dell'85% del capitale sociale di Simgenia SIM e la fusione delle management company operanti in Lussemburgo) il gruppo Bancario "Banca Generali" - iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con decorrenza 31.12.2000, giusta provvedimento di data 26 aprile 2001 Prot. N. 2442 della Banca d'Italia, filiale di Trieste - sarà composto dalla capogruppo Banca Generali S.p.A., che deterrà:

(i) il 100% del capitale sociale delle seguenti società:

- BG Fiduciaria S.p.A., Società di Intermediazione mobiliare, con sede in Trieste Via Machiavelli n. 4

- BG Società di gestione del risparmio S.p.A., con sede in Trieste Via Machiavelli n. 4

- S. Alessandro Fiduciaria S.p.A., con sede in Milano Piazza S. Alessandro n. 4;

(ii) il 51% del capitale sociale della seguente società:

- BG Investment Luxembourg S.A. (che avrà assunto la nuova denominazione di Generali Investment Management S.A.), con sede in 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Sempre a conclusione dell'operazione il controllo di Banca Generali S.p.A. continuerà ad essere esercitato da Assicurazioni Generali, che continuerà ad esercitare anche la direzione ed il coordinamento sulla società.

\* \* \*

## Parte A

### Conferimento da parte della controllata Banca BSI Italia del ramo di azienda relativo all'attività di gestione di portafogli alla BG SGR a fronte di un aumento di capitale riservato da parte di quest'ultima

#### **1A. Definizione del ramo di azienda oggetto di cessione**

Per dar luogo al conferimento del Ramo d'Azienda, Banca BSI Italia ha individuato il complesso di beni organizzato per l'esercizio dell'attività di Gestione di Portafoglio, e quindi, le attività, passività e rapporti contrattuali costituenti nel loro insieme il ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112, comma 5, cod. civ., che nella sua consistenza e rappresentazione contabile è riflesso nella situazione patrimoniale pro-forma di riferimento del ramo alla data del 31 dicembre 2008, che si allega sub "A" alla presente relazione.

A tale fine si evidenzia, come al fine di individuare correttamente il complesso del ramo da conferire, la controllata ha redatto una situazione patrimoniale al 31.12.2008 pro-forma che includesse già gli effetti patrimoniali della fusione per incorporazione della controllata Banca del Gottardo Italia in Banca BSI Italia, operazione avvenuta con efficacia 01.01.2009. Pertanto il ramo oggetto di conferimento è costituito pro-forma anche della componente delle gestioni di portafoglio della incorporata Banca del Gottardo Italia.

L'attività oggetto di conferimento si sostanzia nella prestazione del servizio di gestione di portafogli, che prevede che il mandante conferisca alla società l'incarico di gestire il patrimonio affidato dal mandante medesimo, attraverso l'investimento in quote e/o azioni di fondi comuni/sicav ed in titoli azionari/obbligazionari, in mercati sia italiani che esteri espressi in divisa, nonchè di compravendita di divisa a pronti e a termine

In particolare sono ricompresi nel Ramo d'Azienda pro-forma:

(a) i mandati di gestione di portafoglio in essere con clienti al 31.12.2008

(b) il personale dedicato, alla data di efficacia del conferimento, alla gestione dei mandati di cui sopra e che, attualmente, è pari a 11 risorse;

- 
- (c) il contratto di outsourcing con Banca Generali per l'attività di back-office relativamente ai titoli inseriti nelle gestioni di portafoglio;
- (d) gli asset inseriti nelle gestioni di portafoglio alla data di efficacia del conferimento al netto della liquidità, che, al 31 dicembre 2008, sono pari ad euro 1,2 miliardi;
- (e) i rapporti di conto corrente utilizzati per la gestione della liquidità presente nelle singole posizioni di gestione di portafogli, in essere alla data di efficacia del conferimento che, al 31 dicembre 2008, ammontano a 44,3 milioni di euro;
- (f) la quota parte di avviamento e di attività immateriali afferenti il ramo di azienda e derivante dall'acquisizione della incorporata Banca del Gottardo Italia, calcolata in proporzione agli asset under management conferiti, rispetto al totale degli stessi per un importo pari a 8,8 milioni di euro

#### **2A. Natura della correlazione e rapporti in essere**

Le società coinvolte nell'operazione di conferimento sono entrambe soggette al controllo diretto e totalitario di Banca Generali S.p.A.

A completamento dell'operazione di conferimento Banca BSI Italia diverrà azionista di BG SGR, ma, pur cambiando l'assetto proprietario diretto della conferitaria BG SGR, la posizione di controllo da parte di Banca Generali S.p.A. su tutte le società partecipanti all'operazione non risulterà modificata nella sostanza. Successivamente, a seguito dell'operazione di fusione per incorporazione di Banca BSI Italia in Banca Generali e di cui alla Parte B della presente Relazione, BG SGR tornerà ad essere partecipata integralmente e direttamente da Banca Generali.

Con riferimento alle relazioni di affari ed agli altri collegamenti tra i soggetti interessati si evidenzia quanto segue:

##### Rapporti tra Banca BSI Italia e Banca Generali:

- rapporti intercreditizi di conto corrente e deposito con Banca Generali
- rapporti intercreditizi di impiego a breve termine della raccolta mediante operazioni di pronti contro termine con la controllante Banca Generali;
- rapporti di custodia ed amministrazione titoli e di intermediazione mobiliare con Banca Generali;
- accordo di collocamento del servizio di gestione patrimoniale di Banca BSI Italia da parte di Banca Generali,
- accordo per la distribuzione dei prodotti bancari di Banca Generali da parte di BSI Italia,
- contratti di outsourcing di servizi aziendali con Banca Generali;
- distacchi attivi e passivi di personale con la controllante Banca Generali

##### Rapporti tra Banca BSI Italia e BG SGR:

- accordo di collocamento dei fondi e delle GPF di BG SGR da parte di Banca BSI Italia,
- contratto di consulenza in materia di investimenti con la consociata BG Sgr per l'attività di consulenza da questa prestata in relazione alla politica di gestione delle gestioni di portafogli.

##### Rapporti tra BG SGR e Banca Generali:

- rapporti intercreditizi di conto corrente con Banca Generali;
- convenzioni di collocamento di OICR e GPF con Banca Generali;
- contratti di outsourcing di servizi con Banca Generali;
- contratto di consulenza in materia di investimenti con la controllante Banca Generali

#### **3A. Eventuali rischi per il gruppo Bancario derivanti dalla realizzazione dell'operazione**

Essendo entrambe le operazioni inerenti società già appartenenti al gruppo bancario, non si ritiene derivino dalla realizzazione dell'operazione rischi ulteriori e particolari per il gruppo bancario.

#### **4A. Determinazione dell'importo di aumento del capitale e del prezzo di emissione**

Ai fini della determinazione del prezzo di emissione si è reso necessario procedere alla valutazione

---

del Ramo d'Azienda da conferirsi da Banca BSI Italia S.p.A. e alla valutazione della società conferitaria BG SGR S.p.A.

A tal fine sono stati adottati criteri di valutazione comunemente utilizzati anche nella prassi internazionale, per operazioni analoghe e per imprese operanti in questo settore.

Ai fini della valutazione è stata esaminata tutta la documentazione pubblicamente disponibile necessaria allo svolgimento dello stesso; in particolare sono stati esaminati:

- i bilanci al 31 dicembre 2006, 2007 e 2008 di BG SGR e di Banca BSI Italia;
- la Situazione Patrimoniale di Riferimento della Situazione economica “pro-forma” del Ramo relativa all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008, redatta secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS;
- le proiezioni economico-finanziarie per il periodo 2009-2011 relative a BG SGR e al Ramo,
- l’evoluzione attesa delle masse afferenti i mandati di gestione del Ramo e di BG SGR;
- le informazioni pubblicamente disponibili (quali dati di bilancio, prezzi di Borsa, numero di azioni in circolazione, previsioni economico-patrimoniali elaborate dai principali analisti finanziari) necessarie all’applicazione di metodologie di mercato, quali la Comparable Pricing Analysis ed alla definizione di multipli di Borsa utilizzabili nella fattispecie.

Quale metodo principale è stato utilizzato il metodo *Dividend Discount Model* (“DDM”) – nella variante “*Excess Capital*” – il quale stima il valore di un’azienda o di un ramo d’azienda sulla base dei flussi di cassa futuri attribuibili agli azionisti. Tale metodo risulta ampiamente utilizzato dalla più consolidata prassi valutativa e supportato dalla migliore dottrina in materia di valutazione di azienda, con particolare riferimento a realtà operanti nel settore finanziario. Quale metodo di controllo è stato utilizzato il metodo dei *Multipli di mercato*, nella versione *Multipli di Borsa*. I criteri di valutazione utilizzati sono descritti di seguito:

#### 1. *Dividend Discount Model – Excess Capital*

Il metodo del Dividend Discount Model determina il valore di un’azienda o di un ramo d’azienda in funzione del flusso di dividendi che si stima essa sia in grado di generare in chiave prospettica. Nella fattispecie il metodo utilizzato è il DDM nella variante Excess Capital, in base al quale il valore economico di una società o di un ramo d’azienda è pari alla sommatoria dei seguenti elementi:

- valore attuale dei flussi di cassa futuri generati nell’arco di un determinato orizzonte temporale di pianificazione esplicita e distribuibili agli azionisti mantenendo un livello di patrimonializzazione minimo, coerente con le istruzioni dettate in materia dall’Autorità di Vigilanza e compatibile con la natura e l’evoluzione attesa delle attività;
- valore attuale di una rendita perpetua definita sulla base di un dividendo sostenibile per gli esercizi successivi al periodo di pianificazione esplicita, coerente con un pay-out ratio (rapporto dividendo/utile netto) che rifletta una redditività a regime sostenibile. Tale valore è indicato nel seguito anche come Terminal Value.

Tale metodo, nella sua formulazione, risulta particolarmente appropriato per la determinazione del valore economico di una realtà che opera nel settore finanziario in quanto:

- (i) enfatizza la capacità dell’oggetto della valutazione di generare flussi di cassa per l’azionista;
- (ii) considera in modo ottimale i livelli di patrimonializzazione “assorbiti” dall’operatività connessa all’attività caratteristica, operando una distinzione tra la dotazione patrimoniale dell’oggetto di valutazione ed il patrimonio effettivamente richiesto dall’attività, in coerenza con il profilo di rischio sottostante.

La formula su cui si basa la metodologia DDM è la seguente:

$$W = \sum_{i=1}^n \frac{D_i}{(1 + k_e)^i} + \frac{TV}{(1 + k_e)^n}$$

dove:

W = valore del capitale economico della Società;

ke = costo del capitale proprio;

Di = flusso di cassa potenzialmente distribuibile nel periodo i-esimo di pianificazione esplicita;

n = periodo esplicito di pianificazione (espresso in numero di anni);  
TV = valore residuo o Terminal Value assunto come valore attuale della rendita perpetua del dividendo sostenibile per gli esercizi successivi al periodo di pianificazione esplicita;

Il costo del capitale proprio è stato calcolato sulla base del Capital Asset Pricing Model, considerando l'attuale struttura dei tassi d'interesse di mercato e dello specifico settore di riferimento; in particolare il ke risulta dalla somma del tasso di rendimento nominale delle attività prive di rischio e di un premio per il rischio specifico che rifletta la rischiosità del contesto del settore di riferimento e dei rischi specifici legati all'operatività del Ramo.

La formula utilizzata per il calcolo del costo del capitale proprio è la seguente:

$$k_e = R_f + \beta \times (R_m - R_f)$$

dove:

Rf = tasso di rendimento delle attività prive di rischio, sulla base del rendimento lordo del Benchmark Italia decennale al 29 aprile 2009 (pari a circa il 4,3%);  
 $\beta$  = coefficiente beta, che indica la rischiosità di uno specifico titolo azionario rispetto al mercato azionario nel suo complesso. In particolare, il coefficiente beta è stato desunto da un campione di società comparabili quotate prendendo a riferimento il valore medio pari a circa 1,38 (società operanti nel settore asset management) (Fonte: Bloomberg);  
Rm - Rf = premio, ovvero rendimento differenziale, richiesto dagli investitori per un investimento in titoli azionari rispetto ad un investimento privo di rischio pari nella fattispecie a circa il 5%.

Sulla base di quanto sopra esposto, il costo del capitale proprio di BG SGR e del Ramo è stato stimato pari a circa 11,15%.

Il valore residuo da riconoscere alla Società e al Ramo (Terminal Value) oggetto di valutazione presenta delle caratteristiche peculiari, in quanto si deve necessariamente tenere conto dei seguenti aspetti: (i) il tasso di crescita di lungo termine da applicare al risultato di periodo, (ii) il livello minimo di patrimonializzazione, anch'esso affetto da una dinamica di crescita.

Ai fini della determinazione del valore residuo (Terminal Value), pertanto, risulta prioritaria la definizione del dividendo sostenibile atteso, nel caso di specie determinato applicando la seguente formula:

$$g = ROE * (1 - payout\ ratio)$$

dove:

g = tasso di crescita atteso di lungo periodo dopo il periodo di pianificazione esplicita (2,0%). Tale tasso è da mettersi in relazione al tasso di crescita nominale dell'economia sul lungo periodo. Si assume, infatti, prudenzialmente, che nel lungo periodo ogni settore ed ogni società nel settore, converga ad un tasso di crescita pari a quello dell'economia nel suo complesso;  
ROE = Reddittività sostenibile nel lungo termine;  
Payout ratio = tasso di distribuzione degli utili, ovvero Dividendi/Utili netti;  
(1-payout) = Percentuale di utili reinvestita per finanziare la crescita dell'attività di gestione (detto anche plowback ratio).

Sulla base di tale formula, per livelli di ROE e di tassi di lungo termine maggiori di zero, il dividendo sostenibile sarà necessariamente una frazione del risultato di periodo in quanto una parte dello stesso dovrà finanziare, attraverso un incremento del Patrimonio Netto, la crescita futura.

Il risultato netto sostenibile, assunto quale base per il calcolo del dividendo sostenibile di lungo periodo, è stato determinato sulla base del reddito netto dell'ultimo annuo del periodo esplicito, incrementato del tasso di crescita sostenibile di lungo periodo.



Di conseguenza il *Terminal Value* è pari a:

$$TV = \frac{D_{n+1}}{k_e - g}$$

dove:

- $D_{n+1}$  = dividendo sostenibile atteso dopo il periodo di pianificazione esplicita;  
 $k_e$  = costo del capitale proprio, come precedentemente calcolato;  
 $g$  = tasso di crescita atteso dopo il periodo di pianificazione esplicita.

Sulla base dell'applicazione della metodologia del DDM nella variante Excess Capital, il valore di BG SGR è ricompreso in un range tra 50,2 milioni e 55,5 milioni di euro, mentre il ramo oggetto del conferimento di Banca BSI Italia è ricompreso in un range tra 11,7 milioni e 14,1 milioni.

## 2. Multipli di Borsa

Il metodo dei Multipli di Borsa consiste nell'identificare il valore della società o ramo oggetto di valutazione a partire dalla valorizzazione implicita che il mercato azionario mostra per realtà ritenute comparabili con l'oggetto di indagine.

Con riferimento a tale metodo, è stato considerato il valore mediano relativamente a un campione di tredici Società quotate, attive nel settore dell'*asset management*.

L'applicazione del suddetto metodo è stata condotta a partire dalle quotazioni medie di borsa degli ultimi 3 mesi, nonché dai dati patrimoniali e dai risultati economici delle società appartenenti ai campioni considerati. I dati sono stati reperiti dai bilanci ufficiali e dagli statuti delle società nonché dalla fonte dati *Bloomberg* (fonte: IBES per i dati attesi).

I multipli delle società comparabili considerati sono:

- Avviamento ("Goodwill o "GW") / Masse in gestione ("Assets under Management" o "AuM");
- Price/Earnings ("P/E") 2010.

Nella fattispecie:

- il multiplo GW/AuM è stato applicato alle masse in gestione al 31 dicembre 2008 delle rispettive realtà oggetto di valutazione (le Società del campione analizzato presentano un valore mediano GW/AuM pari allo 0,88%).
- il multiplo P/E 2010 è stato applicato all'utile 2010 previsto e rettificato per il rendimento (al netto dell'effetto fiscale) derivante dal Deficit/Excess capital identificato (al tasso Euribor). Al valore così ottenuto è stato sommato il Deficit/Excess Capital sopra descritto (le società del campione analizzato presentano un valore mediano P/E 2010 pari a 10,78% e un NAV/AuM pari a 0,10%).

Sulla base dell'applicazione della metodologia del metodo dei multipli di mercato, il valore di BG SGR è ricompreso in un range tra 48,5 milioni e 54,0 milioni di euro mentre il ramo oggetto del conferimento da parte di Banca BSI Italia è ricompreso in un range tra 11,0 milioni e 13,3 milioni.

In sintesi i risultati delle valutazioni sono riportati nelle tabelle seguenti:

BG sgr	Valore massimo € mln	Valore minimo € mln	Valore centrale € mln
<b>Metodo principale</b>			
Dividend Discount Model – Excess Capital (DDM – Excess Capital)	55,5	50,2	52,6
<b>Metodi di controllo</b>			
Metodi di mercato: Multipli di Borsa	54,0	48,5	

Ramo Banca Bsi	Valore massimo € mln	Valore minimo € mln	Valore centrale € mln
<b>Metodo principale</b>			
Dividend Discount Model – Excess Capital (DDM – Excess Capital)	14,1	11,7	12,8
<b>Metodi di controllo</b>			
Metodi di mercato: Multipli di Borsa	13,3	11,0	

Sulla base dei valori risultanti dall'applicazione dei singoli metodi di valutazione - come riassunti nel documento "Indicazioni di valore relative al Ramo di Azienda Gestioni di Portafoglio di Banca BSI Italia e a BG SGR S.p.A.", rilasciato in data 6 maggio 2009 dalla società KPMG e che si acquisisce agli atti, il valore economico puntuale del ramo di azienda organizzato da Banca BSI Italia per l'attività di gestione di portafogli e quello di BG SGR è stato individuato nel valore centrale del range determinato dal metodo principale (DDM Excess Capital) che, come riportato nelle tabelle di cui sopra, assegna al Ramo d'Azienda un valore centrale di 12,8 milioni di euro e alla SGR un valore centrale di 52,6 milioni di euro.

Riassumendo sulla base delle valutazioni sopra descritte, i valori delle singole entità oggetto di conferimento sono per:

- il Ramo d'Azienda organizzato da Banca BSI Italia S.p.A. per lo svolgimento dell'attività di Gestione di Portafogli ed oggetto di conferimento, un valore complessivo di 12.800.000,00 euro ;
- la società conferitaria BG SGR S.p.A. un valore complessivo di 52.600.000,00 euro.

Sulla base di tali valutazioni è stato determinato il numero di azioni che la società conferitaria BG SGR S.p.A. dovrà emettere al servizio del conferimento:

Numero di azioni della società conferitaria BG SGR S.p.A. a fronte del conferimento del ramo d'azienda di Banca BSI Italia S.p.A.	315.133
---	---------

Per realizzare detto conferimento BG SGR dovrà quindi deliberare un aumento del capitale sociale per un importo massimo complessivo di Euro 1.575.665, comprensivo di un arrotondamento negativo di 0,40 euro, necessario a evitare decimali nell'importo del capitale sociale, da effettuarsi mediante l'emissione un numero massimo di 315.133 azioni ordinarie, da emettersi con godimento regolare, tutte riservate alla società conferente Banca BSI Italia S.p.A. Per effetto di tale operazione il capitale sociale della conferitaria BG SGR S.p.A. passerebbe da Euro 6.475.000,00 ad Euro 8.050.665,00.

Dal momento che tale operazione di conferimento rientra tra quelle under common control l'iscrizione del conferimento avverrà al valore contabile dello sbilancio delle poste attive e passive afferenti il ramo conferito al 31/12/2008, pari a 9,5 milioni di euro, anche in quanto si ritiene che tale metodo di contabilizzazione sia il più idoneo a rappresentare, anche contabilmente, l'operazione di ristrutturazione del comparto delle gestioni di portafoglio nel Gruppo Banca Generali.

Pertanto alla luce di quanto sopra indicato, il prezzo complessivo di emissione delle azioni della società conferitaria BG SGR S.p.A. verrà determinato come sbilancio degli attivi sui passivi afferenti il ramo conferito pari ad un valore massimo di 9.500.000 di euro. Considerato che, sulla base delle valutazioni sopra espresse, BG SGR dovrà emettere n. 315.133 azioni, viene a determinarsi in euro 30,146, il prezzo unitario di emissione delle 315.133 azioni riservate a Banca BSI Italia S.p.A., corrispondente ad un valore nominale per azione di Euro 5,00 e ad un sovrapprezzo unitario di 25,146 Euro.

#### 5A. Tempi di attuazione dell'operazione

L'operazione verrà perfezionata una volta assunte da parte degli organi sociali delle società coinvolte le necessarie delibere ed ottenute le prescritte autorizzazioni e si prevede possa avere decorrenza dalle ore 00.00.01 del primo gennaio 2010, quale prima operazione della giornata.

Successivamente verrà data attuazione alla parte del progetto relativa alla fusione per incorporazione di Banca BSI Italia in Banca Generali.

#### 6A. Informazioni relative alle modifiche statutarie

Per effetto dell'operazione il capitale sociale di BG SGR S.p.A. verrà aumentato da euro 6.475.000,00 interamente versato ad Euro 8.050.665,00 interamente versato, mediante emissione di massimo numero 315.133 azioni del valore nominale di euro 5,00 cadauna.

Conseguentemente la controllata BG SGR dovrà modificare l'articolo 5 dello Statuto Sociale. Non sono previste altre modificazioni dello statuto sociale.

#### 7A. Effetti sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria

L'acquisizione da parte di BG SGR del Ramo d'Azienda da Banca BSI Italia presenta evidenti impatti nei confronti sia della Società cedente, che di quella acquirente.

Sotto il profilo economico reddituale il ramo d'azienda presenta un contributo all'utile lordo di Banca BSI previsto in crescita da 4 milioni di Euro del 2009 a 5,5 milioni di Euro del 2011. Tale contributo è previsto che si trasferisca interamente a BG SGR, dal momento che, stante l'appartenenza allo stesso gruppo ed essendo garantita analoga se non superiore qualità gestionale, non è preventivabile alcuna variazione negativa in termini di masse gestite.

Tale apporto tuttavia va decurtato dalla retrocessione che normalmente viene applicata tra gestore (in questo caso BG SGR) e distributore (in questo caso Banca BSI Italia), convenzionalmente stabilita nel 65% e pari nel nostro caso a 3,7 milioni di Euro di commissioni passive previste per il 2010 e a 4,1 milioni di euro previste per il 2011. Per tale motivo, dedotta tale retrocessione, il contributo netto effettivo all'utile lordo di BG SGR è previsto in 1 milione di Euro per il 2010 e in 1,4 milioni di Euro per il 2011.

*Variazione del Conto Economico di Banca BSI Italia a seguito della cessione del ramo*

	2010		2011	
	BSI	BSI Post Operazione	BSI	BSI Post Operazione
Margine d'interesse	14,5	13,6	16,2	15,2
Margine da servizi	24,5	22,5	24,2	22,0
Margine d'intermediazione	39,0	36,1	40,4	37,2
Costi di struttura	-37,6	-35,8	-39,7	-37,9
Risultato Operativo	1,4	0,3	0,7	-0,7
accantonamenti	-8,8	-8,8	-9,3	-9,3
Utile / perdita ante imposta	-7,4	-8,4	-8,6	-10,0
Utile / perdita d'esercizio	-6,4	-7,3	-7,4	-8,6

*Variazione del Conto Economico di BG SGR a seguito dell'acquisizione del ramo*

	2010		2011	
	BG SGR	BG SGR Post Operazione	BG SGR	BG SGR Post Operazione
Margine d'interesse	0,8	1,7	0,9	2,0
Margine da servizi	14,8	16,9	14,7	16,9
Margine d'intermediazione	15,6	18,5	15,6	18,8
Costi di struttura	-11,0	-12,6	-10,9	-12,3
Risultato Operativo	4,6	5,9	4,7	6,6
accantonamenti	0,0	0,0	0,0	0,0
Utile / perdita ante imposta	4,6	5,9	4,7	6,6
Utile/ perdita d'esercizio	2,9	3,8	3,0	4,2

Un effetto netto rispetto ai conti consolidati sarà invece rappresentato dalle razionalizzazioni rese possibili dall'integrazione soprattutto in ambito gestionale. Infatti, sotto il profilo dei costi amministrativi, mentre in una prima fase, non sono ipotizzati saving significativi, a regime si ipotizza la riduzione di 6 FTE con un risparmio che supererà i 500.000 Euro nel 2011 a motivo del livello medio di remunerazione del personale interessato relativamente elevato.

## 8A. Effetti sui Requisiti di Vigilanza

### 1. Effetti su BG SGR

Si riporta di seguito la ricostruzione della composizione del patrimonio di vigilanza individuale di BG SGR ante conferimento del Ramo d'Azienda stimato sulla situazione al 31.12.2008, e ad avvenuto perfezionamento dell'operazione di conferimento del suddetto ramo.

Patrimonio di vigilanza individuale (in migliaia di euro)	31.12.2008	31.12.2008
	Bg sgr	Bg sgr post conferimento
<b>Patrimonio base</b>		
Capitale sociale	6.475	8.051
Sovrapprezzi	12.525	20.449
Riserve + utile a nuovo utile esercizio	(1.618)	(1.618)
dividendi da distribuire	10.740	10.740
avviamento	(10.740)	(10.740)
Immobilizzazioni immateriali	0	(4.933)
<b>Totale</b>	<b>16.967</b>	<b>17.677</b>
<b>Patrimonio supplementare</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>elementi da dedurre: partecipazioni</b>	<b>(110)</b>	<b>(110)</b>
<b>Totale patrimonio di vigilanza al 31/12</b>	<b>16.857</b>	<b>17.567</b>

Dalla suddetta tabella si evince che l'operazione di conferimento del Ramo d'Azienda da parte della conferente Banca BSI Italia, determina in capo alla conferitaria BG SGR un miglioramento del patrimonio di vigilanza, per effetto dell'aumento del capitale sociale al servizio del conferimento e delle riserve sovrapprezzo azioni per un valore complessivo pari a 9,5 milioni di euro, attenuato dall'incremento delle immobilizzazioni immateriali e del goodwill afferenti l'attività del ramo stesso conferite da Banca BSI Italia per 8,9 milioni di euro.

Si riporta di seguito la ricostruzione della composizione dei requisiti patrimoniali di BG SGR ante conferimento del Ramo d'Azienda stimato sulla situazione al 31.12.2008, e ad avvenuto perfezionamento dell'operazione di conferimento del Ramo d'Azienda

Patrimonio e requisiti patrimoniali (in migliaia di euro)	31.12.2008	31.12.2008
	Bg sgr	Bg sgr post conferimento
Patrimonio di vigilanza	16.857	17.567
requisiti altri rischi	3.348	3.348
eccedenza patrimoniale	13.509	14.219
capitale minimo richiesto	1.033	1.033

Dalla suddetta tabella si evince che l'operazione di conferimento del Ramo d'Azienda, determina in capo alla conferitaria BG SGR un miglioramento del requisito patrimoniale pari a 0,7 milioni di euro, per effetto dell'incremento delle patrimonio di vigilanza.

## 2. Effetti su Banca BSI Italia

Si riporta di seguito la ricostruzione della composizione del patrimonio di vigilanza individuale di Banca BSI Italia ante conferimento del Ramo d'Azienda stimato sulla situazione pro-forma al 31.12.2008, calcolata tenendo conto che la fusione per incorporazione di Banca del Gottardo fosse avvenuta con efficacia 31.12.2008, e ad avvenuto perfezionamento dell'operazione di conferimento del suddetto ramo.

Patrimonio di vigilanza individuale (in migliaia di euro)	31.12.2008	31.12.2008	31.12.2008
	Banca Bsi	Banca Bsi pro-forma post-fusione	Banca Bsi post conferimento
<b>Patrimonio base</b>			
Capitale sociale	80.235	80.235	80.235
Sovrapprezzi	0	0	0
Riserve + utile a nuovo	10.821	10.417	10.417
utile esercizio	(18.782)	(18.782)	(18.782)
dividendi da distribuire	0	0	0
azioni proprie	0	0	0
avviamento	0	(31.352)	(26.419)
riserva negativa titolo afs	(528)	(528)	(528)
Immobilizzazioni immateriali	(1.077)	(9.658)	(5.801)
<b>Totale</b>	<b>70.669</b>	<b>30.332</b>	<b>39.122</b>
<b>Patrimonio supplementare:</b>			
prestito subordinato	35.334	15.166	19.561
riserva rivalutazione	0	0	0
quota imputabile riserva positiva titoli afs	0	0	0
altri elementi	(75)	(75)	(75)
<b>Totale</b>	<b>35.259</b>	<b>15.091</b>	<b>19.486</b>
<b>Patrimonio di terzo livello:</b>			
passività subordinate non computabili in tier2	481	481	481
<b>Totale</b>	<b>481</b>	<b>481</b>	<b>481</b>
<b>Totale patrimonio di vigilanza al 31/12</b>	<b>106.409</b>	<b>45.904</b>	<b>59.089</b>

Dalla suddetta tabella si evince che l'operazione di conferimento del Ramo d'Azienda, rispetto alla situazione pro-forma, determina in capo alla conferente Banca BSI Italia un miglioramento del patrimonio di vigilanza, per effetto della riduzione delle immobilizzazioni immateriali e di goodwill afferenti l'attività del ramo stesso conferite a BG SGR.

Si riporta di seguito la ricostruzione della composizione del coefficiente di solvibilità individuale di Banca BSI Italia ante conferimento del Ramo d'Azienda stimato sulla situazione pro-forma al 31.12.2008 post-fusione di banca del Gottardo, e ad avvenuto perfezionamento dell'operazione di conferimento del Ramo d'Azienda.

Patrimonio e coefficienti di solvibilità (in migliaia di euro)	31.12.2008	31.12.2008	31.12.2008
	Banca Bsi	Banca Bsi pro-forma post-fusione	Banca Bsi post conferimento
Patrimonio di vigilanza	106.409	45.904	59.089
Rischi di credito e di mercato	22.538	31.185	31.185
Stima rischio operativo	3.231	3.231	3.231
totale requisiti patrimoniali al netto riduzione del 25%	19.327	25.812	25.812
eccedenza patrimoniale	87.082	20.092	33.277
Attività ponderate rischi di credito/mercato	241.584	322.647	322.647
Patrimonio di Vigilanza TIER1 /Attività Ponderate	29,3%	9,4%	12,1%
Patrimonio di Vigilanza /Attività Ponderate	44,0%	14,2%	18,3%

Dalla suddetta tabella si evince che l'operazione di conferimento del Ramo d'Azienda, rispetto alla situazione pro-forma, determina in capo alla conferente Banca BSI Italia un miglioramento del total capital ratio, che passerebbe dal 14,2% al 18,3%, offrendo comunque ampi margini per lo sviluppo dell'attività della banca.

#### 9A. Impatti organizzativi ed informatici

L'operazione in parola, che comporterà, al 1° gennaio 2010, per BG SGR S.p.A. l'acquisizione da Banca BSI Italia S.p.A. del ramo d'azienda organizzato per lo svolgimento dell'attività di gestione di portafogli, avrà come attività propedeutiche importanti variazioni nell'ambito dei sistemi informativi e diverse variazioni in ambito organizzativo e di processo.

La SGR attualmente, sia per quanto concerne l'esercizio della gestione collettiva del risparmio sia per la gestione di portafogli, si avvale della piattaforma informatica e dei servizi di back office forniti in outsourcing da IntesaSanpaolo S.p.A. (di seguito anche "ISP").

Diverse valutazioni di carattere strategico e tecnico hanno condotto alla decisione di procedere a migrare le basi dati dalla piattaforma ISP a quella dell'outsourcer informatico CSE S.c.a r.l., già utilizzato sia da Banca Generali che da Banca BSI (e a suo tempo anche da Banca del Gottardo Italia S.p.A.).

Di seguito le motivazioni principali:

- il livello di servizio fornito al cliente detentore di un mandato di gestione di portafogli di Banca BSI Italia tramite la piattaforma CSE è ritenuto soddisfacente, in particolare su prodotti di fondamentale importanza per la clientela private, come le gestioni individuali;
- l'outsourcer ha assicurato il rispetto delle tempistiche progettuali pur essendo i piani di lavoro in parziale sovrapposizione con quelli per la fusione tra Banca Generali e Banca BSI;
- in termini di personalizzazione ed implementazione di ogni tipologia, CSE appare più flessibile di ISP, fornitore i cui Servizi Informatici di Gruppo appaiono ancora notevolmente impegnati nelle code di attività conseguenti alle integrazioni societarie dell'omonimo Gruppo Bancario.

Il passaggio alla nuova piattaforma informatica comporterà:

- a) la migrazione dell'attuale portafoglio gestioni della SGR dai sistemi ISP a quelli CSE (con data a finire 31 ottobre 2009);
- b) la migrazione delle gestioni individuali dal sistema CSE di Banca BSI al nuovo sistema CSE della SGR (con data a finire 1° gennaio 2010);
- c) la permanenza pro tempore della gestione collettiva del risparmio (fondi) della SGR sulla piattaforma ISP;
- d) la conseguente re-internalizzazione in BG SGR delle attività di back office ed amministrative oggi svolte da ISP per i prodotti lavorati sulle proprie piattaforme IT.

Da ciò derivano due date cardine e due fasi principali di progetto, che possono essere così sinteticamente descritte:

- A) obiettivi da conseguire entro il 31 ottobre 2009;

- la predisposizione della nuova struttura applicativa CSE per BG SGR con relativa parametrizzazione e azzeramento dei gap applicativi riscontrati nella fase di analisi congiunta con ISP (per le gestioni di portafogli e finalizzata alla loro migrazione),
  - la mappatura delle attività svolte in outsourcing da ISP, e la conseguente riconfigurazione dei processi interni in SGR per l'esecuzione di tali attività (anche attraverso il ricorso ad attività di outsourcing presso la capogruppo),
  - la ricostituzione di un back office clienti in ambito SGR, con relativo dimensionamento e selezione del personale necessario,
  - il ridisegno di processi organizzativi, in particolare nell'area operations e amministrazione, per conseguire opportuni efficientamenti,
  - l'affidamento di alcune nuove attività amministrative in outsourcing a strutture di Banca Generali, con relativo dimensionamento e formazione del personale necessario,
  - l'addestramento del personale SGR all'utilizzo delle applicazioni CSE (sia front che back),
  - l'accorpamento delle segnalazioni e dei registri obbligatori della SGR (attualmente gestiti in maniera univoca da ISP), a causa della presenza di due sistemi informativi diversi con prodotti diversi (gestione di portafogli e fondi),
- B) obiettivi da conseguire entro il 1 gennaio 2010:
- la migrazione delle gestioni individuali di Banca BSI dai sistemi CSE-BSI ai sistemi CSE-BG SGR,

Le ulteriori, possibili e significative sinergie ed efficienze di processo e di costo tra le strutture organizzative di BG SGR e di Banca Generali, in funzione sia della re-internalizzazione di alcune attività allo stato in outsourcing su ISP sia dello spin-off delle gestioni di portafogli da Banca BSI, verranno compiutamente realizzate al perfezionarsi della prevista integrazione dell'asset management.

\* \* \*

### ***Parte B***

#### ***Fusione per incorporazione della controllata Banca BSI Italia S.p.A.***

**1B. Illustrazione della fusione e motivazioni della stessa con particolare riguardo agli obiettivi gestionali delle società partecipanti all'operazione ed ai programmi formulati per il loro conseguimento**

##### *1. Società partecipanti alla fusione*

**Banca BSI Italia – Società per Azioni**, con sede a Milano in Piazza S.Alessandro n. 4, iscritta al n. 01129040281 del Registro Imprese di Milano (di seguito anche "BSI Italia").

Banca BSI Italia, iscritta al n. 5513 dell'Albo delle Aziende di Credito, è partecipata al 100% da Banca Generali S.p.A. - capogruppo dell'omonimo Gruppo Bancario iscritto all'albo dei gruppi bancari.

BSI Italia svolge tutte le attività bancarie tipiche ed è anche autorizzata alla prestazione dei servizi di investimento.

BSI Italia alla data del 31 dicembre 2008 detiene lo 0,50% del capitale sociale di CSE e lo 0,05% di GBS.

Inoltre alla data di efficacia della fusione la medesima deterrà, per effetto dell'operazione di cui sub A) numero 315.133 azioni ordinarie del valore nominale di euro 5,00 cadauna del capitale sociale di BG SGR S.p.A.

Infine Banca BSI Italia, al 31.12.2008, detiene in portafoglio N. 78.000 azioni della controllante Banca Generali, di cui 60.000 finalizzate al piano di stock-option del presidente della società e numero 2.143 azioni della controllante indiretta Assicurazioni Generali S.p.A., finalizzate all'attività di cassa incaricata nel riacquisto delle frazioni di azioni Assicurazioni Generali non negoziabili e rivenienti da aumenti di capitale effettuate a titolo gratuito.

Il patrimonio netto della società al 31 dicembre 2008 è pari a 71.745.621 Euro; il capitale sociale

è di Euro 80.235.162,00 interamente versato, suddiviso in numero 15.549.450 azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 5,16. Le riserve e le perdite portate a nuovo sono pari a 10.292.951 Euro, la perdita dell'esercizio è pari a Euro 18.782.492.

Il patrimonio di vigilanza sulla base della situazione patrimoniale al 31.12.2008 è pari a 106.409 migliaia di euro; il coefficiente di solvibilità è pari al 44,05% con un requisito patrimoniale minimo pari a 19.327 migliaia di euro ed un eccedenza di 87.172 migliaia di euro euro.

**Banca Generali – Società per Azioni**, con sede a Trieste in Via Macchiavelli n. 4, iscritta al n. 00833240328 del Registro Imprese di Trieste (di seguito anche “Banca Generali”).

Banca Generali, iscritta al n. 5358 dell’Albo delle Aziende di Credito e capogruppo dell’omonimo Gruppo Bancario iscritto all’albo dei gruppi bancari è controllata da Assicurazioni Generali S.p.A. Banca Generali svolge tutte le attività bancarie tipiche ed è anche autorizzata alla prestazione dei servizi di investimento.

Banca Generali alla data del 31 dicembre 2008 detiene il 100% del capitale sociale delle seguenti partecipazioni.

Denominazione	Sede	% quota di partecipazione
- Simgenia S.p.A.	Trieste	100,00%
- BG Fiduciaria SIM S.p.A.	Trieste	100,00%
- BG SGR S.p.A.	Trieste	100,00%
- Banca BSI Italia S.p.A.	Milano	100,00%
- BG Investment Luxembourg S.A.	Luxembourg	100,00%
- S. Alessandro Fiduciaria S.p.A.	Milano	100,00%

Infine Banca Generali al 31.12.2008 deteneva in portafoglio N. 697.146 azioni proprie, finalizzate a dare attuazione ai piani di stock-granting in essere e 44.188 azioni della controllante Assicurazioni Generali finalizzate a dare esecuzione ad un piano di stock-option a favore dell’Amministratore Delegato.

Il patrimonio netto della società al 31 dicembre 2008 è pari a 184.116.219 Euro; il capitale sociale è di Euro 111.313.176,00 interamente versato, suddiviso in numero 111.313.176 azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 1,00. Le riserve e gli utili portati a nuovo sono pari a 60.775.263 Euro, l’utile dell’esercizio è pari a Euro 12.027.780.

Il patrimonio di vigilanza sulla base della situazione patrimoniale al 31.12.2008 è pari a 171.179 migliaia di euro; il coefficiente di solvibilità è pari al 17,28% con un requisito patrimoniale minimo pari a 79.244 migliaia di euro ed un eccedenza di 91.935 migliaia di euro.

## 2. Motivazioni della fusione

Per quanto riguarda le motivazioni della fusione si rinvia a quanto analiticamente descritto ai paragrafi 1 e 2 della Parte Generale.

## 3. Verifica presupposti relativamente alla normativa applicabile- art. 57 Reg. Consob n. 11971/1999

Per quanto concerne il disposto dell’art. 57 del Regolamento Consob n. 11971/1999 (di seguito Regolamento Emittenti), l’operazione di incorporazione di Banca BSI Italia in Banca Generali rientra nelle previsioni del comma 3 lettera b) di detto articolo, che prevede che il documento da sottoporre alla Consob ai fini del giudizio di equivalenza previsto dalla lettera d) del comma 1 è costituito dal documento informativo previsto all’articolo 70, comma 4, da pubblicarsi con le modalità e con i termini ivi precisati, nel caso di operazioni di fusione che superino i parametri di significatività determinati dalla Consob ai sensi del medesimo articolo.



La condizione per l'applicabilità di detta norma è che almeno uno dei parametri, riportati nella sottostante tabella (con dati riferiti al 31 dicembre 2008), superi il 25%.

	individuale	consolidato
a - totale attivo società incorporata/totale attivo emittente	26,84%	24,43%
b - risultato ante imposte e dei comp.straord. società incorporata/risultato ante imposte e dei comp.straord. Emittente bil.cons	-227,50%	-212,81%
c - totale patrimonio netto della società incorporata/totale patrimonio netto	38,97%	37,98%

dati in milioni di euro	individuale	consolidato
attivo Bsi	994	994
Attivo BG	3.702	4.068
risultato ante imposte e dei comp. Straord. Società incorporata	-25	-25
risultato ante imposte e dei comp. Straord. emittente	11	12
totale patrimonio netto della società incorporata	72	72
totale patrimonio netto dell'emittente	184	189

## 2B. Trattamento contabile della fusione

A seguito dell'operazione di fusione per incorporazione, la società incorporante (Banca Generali) prenderà in carico attività e passività della società incorporata (Banca BSI Italia) alla data di effetto civilistica della fusione stessa, prevista al momento per il 1° gennaio 2010, salvo diversa determinazione nell'atto di fusione.

In considerazione del fatto che la suddetta operazione riguarda l'incorporazione per fusione da parte della controllante Banca Generali della controllata integralmente Banca BSI Italia, essa non rientra nell'ambito della disciplina dell'IFRS 3.

Banca Generali, in qualità di incorporante, dovrà contabilizzare le differenze di fusione che derivano dalle differenze fra il valore della partecipazione nella società incorporata iscritte nella propria situazione patrimoniale e il netto patrimoniale di questa ultima.

Come sotto riportato tali differenze sono definite "differenza negativa di fusione" oppure "disavanzo di fusione" allorché il costo iscritto in bilancio della partecipazione è superiore al patrimonio netto della partecipata come nel caso di specie.

Rilevazione disavanzo di fusione			
	Patrimonio netto incorporata pro-forma al 31/12/2008, al netto della rettifica azioni della controllante e IFrs2	Valore della partecipazione nel bilancio dell'incorporante	Disavanzo di fusione
Banca Bsi Italia	71.114.753	102.155.168	31.040.415

Il patrimonio netto di Banca BSI Italia preso in considerazione per la determinazione del disavanzo di fusione è riferito ad una situazione pro-forma al 31.12.2008 della stessa Banca BSI Italia calcolata considerando come se la fusione per incorporazione di Banca del Gottardo fosse avvenuta con data efficacia 31.12.2008, ossia in altri termini considerando nel patrimonio netto anche il disavanzo riveniente dalla fusione per incorporazione di Banca del Gottardo in Banca BSI Italia. Il patrimonio netto di Banca BSI Italia è stato ulteriormente rettificato per tenere conto delle azioni della controllante Banca Generali detenute dalla stessa e dell'elisione della passività afferente al piano di stock-option del presidente a cui servizio le stesse erano state acquistate

---

Pertanto, a seguito della fusione per incorporazione emergerà un disavanzo, pari ad euro 31.040.415, determinato come differenza tra il valore della partecipazione di Banca BSI Italia iscritta nel bilancio dell'incorporante pari ad euro 102.155.168, ed il patrimonio netto di Banca BSI Italia pro-forma che verrà portato a diretta riduzione del patrimonio netto dell'incorporante in quanto operazione effettuata tra soggetti under common control e quindi fuori dall'ambito di applicazione dell'IFRS 3.

Dal momento che la data prevista di efficacia dell'operazione di incorporazione sarà il 1° gennaio 2010, il valore del disavanzo di fusione potrà variare a seguito del risultato di esercizio conseguito da Banca BSI Italia nel corso dell'esercizio 2009, fermo restando l'imputazione dello stesso a patrimonio netto.

### **3B. Data a decorrere dalla quale le operazioni della società incorporata saranno imputate al bilancio della incorporante**

Siccome Banca Generali detiene integralmente la società Banca BSI Italia, la proposta operazione di fusione per incorporazione verrà attuata, a valori di libro, ai sensi dell'art. 2505 cod. civ. senza necessità di stabilire alcun rapporto di cambio o conguaglio in denaro a favore dell'unico azionista Banca Generali.

Non ci saranno pertanto riflessi sul capitale sociale della incorporante, in quanto la stessa già detiene l'intero capitale sociale dell'incorporanda. Verrà conseguentemente annullata la partecipazione detenuta dall'incorporante nel capitale di Banca BSI Italia.

Si prevede che gli effetti della fusione decorreranno, ai sensi dell'art. 2504 bis del cod.civ., a far data dal 01 gennaio 2010, quale operazione immediatamente successiva al conferimento di cui alla Parte A della presente Relazione. La data di efficacia della fusione sarà comunque determinata nell'atto di fusione, avvalendosi della facoltà concessa dal secondo comma dell'articolo 2504 bis del cod.civ.

Per gli effetti di cui all'art. 2501 ter, n. 6, del codice civile, dal 1° gennaio 2010 saranno imputati al bilancio della società incorporante utilità e frutti afferenti l'incorporata.

Alla data di efficacia della fusione Banca Generali con riferimento ai dati del 31.12.2008, per effetto della fusione stessa subentrerà nelle partecipazioni detenute ad Banca BSI Italia e, ai sensi dell'articolo 2357 bis del cod. civ., in numero 78.000 azioni proprie ed in numero 2.143 azioni emesse dalla controllante Assicurazioni Generali S.p.A.

### **4B. Riflessi tributari dell'operazione sulle società partecipanti alla fusione**

La fusione potrà essere realizzata in regime di neutralità fiscale, ai sensi dell'articolo 172 del DPR 917/86 e pertanto la stessa non genererà oneri fiscali relativi all'IRES e all'IRAP né in capo a Banca Generali né in capo alla società incorporata.

### **5B. La struttura organizzativa**

#### *1. La struttura di sede*

Una volta effettuata con efficacia 1° gennaio 2010, e quale prima operazione della giornata, la cessione del ramo d'azienda organizzato per l'esercizio dell'attività di gestione di portafogli da Banca BSI Italia a BG SGR, si procederà immediatamente, come già evidenziato nella corrente relazione, alla fusione per incorporazione di Banca BSI Italia in Banca Generali. Tale iniziativa sarà in special modo caratterizzata dalla creazione e strutturazione della Divisione Private, a conseguimento degli obiettivi di business già menzionati in premessa.

L'operazione di divisionalizzazione sarà caratterizzata da una forte attenzione agli aspetti organizzativi ed operativi a supporto della nuova struttura; nel contempo verranno colte le opportunità, insite in questo tipo di operazioni, di perseguire efficientamenti e risparmi.

La riconduzione dell'attuale Banca BSI Italia a Divisione Private di Banca Generali consentirà di generare numerose ottimizzazioni e snellimenti di processo, tra cui ad esempio:

---

1. diminuzione significativa delle attività di parametrizzazione e gestione delle applicazioni informatiche da parte delle strutture amministrative (a seguito della dismissione della piattaforma di Banca BSI Italia)
2. semplificazione delle fasi di elaborazione dati e dei successivi controlli (spunte e quadrature) in capo ai back office
3. eliminazione della tramitazione di Banca BSI Italia da parte di Banca Generali per
  - l'invio degli ordini ai Mercati Finanziari,
  - l'intera operatività di settlement dei titoli,
  - l'intera operatività sui sistemi di pagamento esteri,con cessazione delle attività correlate
4. il possibile accorpamento dei due piani di Disaster Recovery e Business Continuity, che richiedono una costante manutenzione con periodici e onerosi test di funzionamento.

In tale prospettiva, particolare attenzione verrà posta alla rivisitazione della struttura organizzativa di Banca Generali, con accentramento delle funzioni di staff presenti in entrambe le Banche e verifica dei dimensionamenti delle funzioni della Capogruppo Bancaria che già oggi svolgono attività in outsourcing, ad es., Internal Audit, Legale, Personale, Risk Management – ovvero altre attività (es. Crediti, già oggi svolta in Banca BSI in stretto coordinamento e secondo le linee guida del Gruppo Bancario).

A supporto degli elevati livelli di servizio necessari per il mantenimento e sviluppo della clientela della nuova Divisione, verranno invece potenziati e focalizzati i servizi più funzionali alle attività di Private Banking, come, a puro titolo di esempio, l'Investment Advisory.

La rivisitazione di strumenti, processi e livelli di servizio consentirà alla Divisione Private di meglio focalizzare la sua attività sull'assistenza e lo sviluppo della clientela Private attraverso i due canali commerciali, quello tradizionale dei Relationship Manager e quello dei Private Banker;

Sono peraltro in corso di attenta valutazione tutte le ulteriori sinergie possibili e le azioni di razionalizzazione di costo e di struttura organizzativa da porre in essere fin dalla data di decorrenza dell'integrazione in parola.

## 2. Le Succursali

L'operazione di fusione di Banca BSI in Banca Generali porterà anche a una rivisitazione nella configurazione delle Reti di Succursali delle due Banche. Attualmente Banca Generali opera sul territorio attraverso una Rete di 34 Succursali, mentre a Banca BSI ne fanno capo altre 9.

A partire dalla data di perfezionamento dell'operazione societaria (1 gennaio 2010) Banca Generali subentrerà nella titolarità delle Succursali di Banca BSI e precisamente:

Milano - piazza S.Alessandro 4

---

Roma - via Vittorio Veneto 84

---

Torino - via Maria Vittoria 6

---

Bologna - via Farini 3

---

Napoli - via dei Mille 40

---

Bergamo - via Camozzi 5

---

La Spezia - via Chiodo 159

---

Firenze - via G.Amendola 12

---

Treviso- piazza Rinaldi 10

---

Alla data di efficacia dell'operazione è previsto che dette succursali entrino a far parte dell'ambito di coordinamento e controllo già attivo per le Succursali di Banca Generali, senza rilevanti modifiche nei servizi erogati.

Peraltro, anche per la Rete delle Succursali è prevista un'azione di razionalizzazione e rifocalizzazione, con effetti nel corso del 2010, che potranno riguardare sia il numero complessivo

degli sportelli, sia la quantità e qualità dei servizi offerti, con speciale attenzione a quelli rivolti e appositamente studiati per la clientela Private.

Al riguardo, già nel corso del 2009 si intendono effettuare e consolidare le necessarie valutazioni strategiche, alle quali dovrà seguire la puntuale pianificazione delle conseguenti attività operative. Pertanto, nell'ambito della struttura di governo progettuale è stato creato un apposito gruppo di lavoro, costituito da esponenti di Banca Generali e Banca BSI Italia, cui è stato affidato il compito di sviluppare le suddette valutazioni e definire le linee guida della rivisitazione della Rete di sportelli risultante dall'operazione di fusione.

Anche in questo caso, oltre ai primari obiettivi di efficacia commerciale, verranno perseguite tutte le necessarie azioni di razionalizzazione dei costi di struttura.

#### **6B. Le procedure informatico-contabili**

La migrazione informatica dal sistema CSE utilizzato da BSI (che come già accennato sarà dismesso) al sistema CSE utilizzato da Banca Generali (il sistema target) è fattore critico di successo per la continuità operativa della nuova Divisione Private dal 1° gennaio 2010.

L'indubbio vantaggio di predisporre una migrazione tra piattaforme informatiche omologhe e gestite dallo stesso outsourcer coesiste con la necessità di implementare sulla piattaforma informativa target funzionalità e personalizzazioni necessarie alla peculiarità del servizio private. Alla data sono già state completate con l'outsourcer le analisi preliminari relative alle strategie di migrazione dei dati di Banca BSI Italia; sono inoltre in corso gli incontri tra Banca Generali, Banca BSI Italia e CSE, volti a identificare e analizzare nel dettaglio nuove necessità funzionali eventualmente non ricomprese tra quelle fornite dall'attuale piattaforma IT.

#### **7B. Gli impatti sul personale**

La situazione di partenza del personale nelle società interessate alle operazioni sopra descritte è la seguente:

L'organico di Banca Generali al 31 marzo 2009 ammonta a 568 unità.

L'organico di Banca BSI Italia al 31 marzo 2009 ammonta a 130 unità.

Il personale di Banca BSI Italia è preposto principalmente a funzioni commerciali, di supporto e controllo commerciale e di controllo delle attività in outsourcing in quanto, come previsto dal modello organizzativo attualmente presente nel Gruppo Bancario, Banca BSI Italia S.p.A. mantiene presso Banca Generali S.p.A. le funzioni di staff, gestione e supporto operativo.

Nell'ambito del personale di Banca BSI Italia 12 dipendenti appartengono alla Direzione Investimenti dove viene svolta l'attività di gestione patrimoniale, mentre 91 dipendenti appartengono alla Direzione Commerciale RM e di questi ultimi 62 sono Relationship Manager.

L'organico di BG SGR al 31/03/09 ammonta a 30 unità; nell'ambito di tale personale 11 dipendenti fanno parte della Direzione Investimenti.

L'operazione di fusione per incorporazione di Banca BSI Italia in Banca Generali consentirà di razionalizzare il numero di risorse dedicate ad attività che verranno eliminate in quanto non più necessarie per il governo ed il coordinamento di Banca BSI Italia come azienda autonoma (ad esempio, l'eliminazione delle attività di outsourcing control, coordinamento reti vendita, etc.) o per gestire l'amministrazione ed il controllo di due società anziché una sola (ad esempio, la redazione di un unico bilancio e i relativi adempimenti collegati).

Si sono quindi calcolati risparmi per almeno 15 risorse relative al personale delle due banche.

L'operazione di conferimento da Banca BSI Italia S.p.A. del ramo di azienda organizzato per l'esercizio dell'attività di gestione di portafogli a BG SGR S.p.A., permetterà di razionalizzare le strutture dedicate alle attività di gestione di portafogli, con una contrazione delle risorse dedicate all'attività di gestione per almeno 6 risorse complessive a regime.

Le operazioni societarie evidenziate comporteranno la necessità di attivare le procedure di confronto con le Organizzazioni Sindacali, nei termini previsti dalla legge e dal CCNL Credito. In particolar modo, la sopra dichiarata sussistenza di tensioni occupazionali, potrà dar luogo anche all'attivazione della specifica procedura prevista per il possibile accesso, previo apposito accordo sindacale, alle prestazioni straordinarie erogate dal "Fondo di Solidarietà" del settore credito.

### 8B. Gli Impatti reddituali

La prevista fusione, con la trasformazione di Banca BSI Italia nella divisione private di Banca Generali, prevede la realizzazione di una serie di effetti positivi. Tali effetti sono tutti legati alla significativa semplificazione organizzativa conseguente all'unificazione delle due entità legali. Essi riguardano ai fini economici soprattutto tre aspetti:

1. la semplificazione organizzativa coinvolge svariate funzioni aziendali a partire dagli organi di governo. L'integrazione e la conseguente razionalizzazione consentono di realizzare efficienze di costo che, per quanto riguarda il personale di sede, sono quantificate inizialmente in 15 FTE, a cui si aggiungono ulteriori risparmi di costi amministrativi per ca. 1 milione di euro a regime (si pensi solo all'eliminazione dei costi relativi a Consiglio di Amministrazione, Sindaci, revisori, compliance, ecc.)
2. da un punto di vista informatico la mancata duplicazione dei sistemi porta a importanti risparmi nel tempo sia dal punto di vista delle licenze che degli sviluppi e delle manutenzioni relative agli svariati sistemi in uso.
3. inoltre la recente normativa che ha introdotto il pagamento dell'IVA infragruppo, unita all'importante valore di outsourcing realizzato da Banca Generali a favore di Banca BSI Italia, comporta un aggravio di costo stimabile in 1,3 milioni di Euro annui. L'integrazione delle due strutture ne consentirà il risparmio.

I risparmi sotto riportati, già significativi, vanno intesi come minimali, in quanti sono emersi da una prima analisi e potrebbero ampliarsi significativamente a seguito di un esame più approfondito.

Di contro, non sono ravvisabili effetti negativi sul piano economico determinati dalla scomparsa del marchio BSI, in quanto la nuova divisione private presumibilmente trarrà vantaggio dal poter utilizzare l'ambito marchio Generali ed inoltre conserverà le sue caratteristiche differenzianti sotto il profilo logistico, commerciale e di standard di servizio. Pertanto sul versante dei ricavi non sono ipotizzate variazioni rispetto alla sommatoria delle due attuali entità legali.

La tabella allegata riassume dunque i risparmi a regime previsti, che alla fine di un iniziale periodo di messa a punto, si realizzeranno compiutamente a partire dal 2011.

	2010	2011	FTE
Costo Personale di sede	532	1.085	15
Spese Amministrative	542	1.068	
Spese It	1.440	1.440	
<b>Totale</b>	<b>2.514</b>	<b>3.593</b>	<b>15</b>
Iva Infragruppo	1.272	1.272	

#### *Variazione del Conto Economico di Banca Generali a seguito della fusione con Banca BSI Italia*

	2010		2011	
	Banca Generali	Banca Generali Post Operazione	Banca Generali	Banca Generali Post Operazione
Margine d'interesse	35,8	49,4	45,6	60,8
Margine da servizi	95,3	117,8	110,7	132,7
<b>Margine d'intermediazione</b>	<b>131,1</b>	<b>167,2</b>	<b>156,4</b>	<b>193,5</b>
Costi di struttura	-97,3	-129,3	-97,2	-130,3
<b>Risultato Operativo</b>	<b>33,8</b>	<b>37,9</b>	<b>59,1</b>	<b>63,3</b>
accantonamenti	-4,9	-13,7	-5,5	-14,8
<b>Utile / perdita ante imposta</b>	<b>28,9</b>	<b>24,2</b>	<b>53,6</b>	<b>48,5</b>
<b>Utile/ perdita d'esercizio</b>	<b>26,9</b>	<b>22,7</b>	<b>51,9</b>	<b>46,3</b>

## 9B. Rispetto delle regole prudenziali in materia di adeguatezza patrimoniale, di concentrazione dei rischi e di trasformazione delle scadenze

Con riferimento al rispetto da parte di Banca Generali delle regole prudenziali in materia di adeguatezza patrimoniale e di concentrazione dei rischi, la suddetta operazione di incorporazione avrà gli impatti di seguito descritti. I dati riportati evidenziano, sulla base dei valori espressi al 31 dicembre 2008, gli impatti sui requisiti di vigilanza derivanti dalla fusione per incorporazione dopo aver tenuto conto pro-forma degli effetti delle operazioni già deliberate e o realizzate quali:

- fusione per incorporazione di Banca del Gottardo da parte della controllata Banca BSI Italia realizzata con efficacia 01.01.2009;
- cessione del controllo di Simgenia deliberata nel dicembre 2008
- subentro nel contratto di finanziamento subordinato stipulato da Banca BSI Italia con Banca BSI S.A deliberata nell' aprile 2009
- fusione per incorporazione di Generali Investment Luxembourg in BG Investment Luxembourg
- conferimento delle gestioni di portafoglio da parte della controllata Banca BSI Italia a favore della controllata BG SGR.

In particolare, si prevede che la fusione per incorporazione, rispetto alla situazione pro-forma determinata tenendo conto di quanto sopra, determinerà una riduzione del patrimonio di vigilanza della società incorporante da 179.068 migliaia di euro a 155.807, per effetto del disavanzo di fusione derivante dall'annullamento delle partecipazioni di Banca BSI Italia per un importo di 31,0 milioni di euro, contabilizzata a patrimonio netto, nonché per effetto delle immobilizzazioni immateriali e del goodwill derivante dall'operazione di acquisizione e successiva fusione di Banca del Gottardo in Banca BSI Italia, al netto della quota parte conferita in BG SGR, che determina una contrazione del patrimonio di base, solo in parte compensata dall'apporto del prestito subordinato di 40 milioni di euro in essere tra l'incorporanda Banca BSI Italia e Generali Versicherung AG.

Il patrimonio di vigilanza individuale presenterà comunque un buon margine di copertura a fronte dei requisiti patrimoniali minimi richiesti dall'attuale normativa di Vigilanza.

	31.12.2008	31.12.2008	31.12.2008
Patrimonio di vigilanza individuale (in migliaia di euro)	Banca Generali	Banca Generali pro-forma	Banca Generali post fusione Banca Bsi in Banca Generali
<b>Patrimonio base</b>			
Capitale sociale	111.313	111.313	111.313
Sovrapprezzi	22.804	22.804	22.804
Riserve + utile a nuovo	51.377	60.084	29.043
utile esercizio	12.028	12.028	12.028
dividendi da distribuire	(6.637)	(6.637)	(6.637)
azioni proprie	(6.652)	(6.652)	(6.652)
avviamento	(2.991)	(2.991)	(29.410)
riserva negativa titolo afs	(6.793)	(6.793)	(6.793)
Immobilizzazioni immateriali	(3.309)	(3.309)	(9.110)
deduzione 50% partecipazione in Simgenia	0	(409)	(409)
<b>Totale</b>	<b>171.140</b>	<b>179.438</b>	<b>116.177</b>
<b>Patrimonio supplementare:</b>			
prestito subordinato	0	0	40.000
riserva rivalutazione	39	39	39
quota imputabile riserva positiva titoli afs	0	0	0
deduzione 50% partecipazione in Simgenia	0	(409)	(409)
<b>Totale</b>	<b>39</b>	<b>(370)</b>	<b>39.630</b>
<b>Totale patrimonio di vigilanza al 31/12</b>	<b>171.179</b>	<b>179.068</b>	<b>155.807</b>

Di seguito viene evidenziato altresì l'impatto che l'operazione di fusione per incorporazione, rispetto alla situazione pro-forma così come definita sopra, determinerà sul total capital ratio, che passerà dal 18,3% al 13,0%, mantenendo un buon margine di sviluppo dell'attività creditizia della banca.

	31.12.2008	31.12.2008	31.12.2008
Patrimonio e coefficienti di solvibilità (in migliaia di euro)	Banca Generali	Banca Generali pro-forma	Banca Generali post fusione Banca Bsi in Banca Generali
Patrimonio di vigilanza	171.179	179.068	155.807
Rischi di credito e di mercato	88.353	87.285	110.298
Stima rischio operativo	17.305	17.305	17.305
totale requisiti patrimoniali al netto riduzione del 25%	79.244	78.443	95.702
eccedenza patrimoniale	91.936	100.625	60.105
Attività ponderate rischi di credito/mercato	990.544	980.535	1.196.275
Patrimonio di Vigilanza TIER1 /Attività Ponderate	17,3%	18,3%	9,7%
Patrimonio di Vigilanza /Attività Ponderate	17,3%	18,3%	13,0%

Per quanto concerne i rischi di concentrazione, dopo l'operazione di fusione, le posizioni in essere al 31.12.2008, continuano a rispettare i limiti massimi rispetto al patrimonio di vigilanza consentiti dalla normativa; il numero delle posizioni di grande rischio si incrementa di una unità (da 6 a 7) con un totale complessivo di grandi rischi che passa da 142.256 migliaia di euro a 158.821 migliaia di euro.

A livello di requisiti consolidati l'operazione di fusione per incorporazione di Banca BSI Italia da parte di Banca Generali non determina alcun impatto in quanto la società incorporanda è detenuta integralmente dalla capogruppo ed incorporante Banca Generali.

Banca Generali S.p.A.

---

## Progetto di Fusione

(Artt. 2501 *ter* e 2505 del codice civile)

### 1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

#### *1.a Società Incorporante*

Tipo: Società per Azioni

Denominazione sociale: Banca Generali – S.p.A.

Capitale sociale: Euro 111.313.176,00 interamente versato, composto da numero 111.313.176,00 azioni da nominali Euro 1,00 cadauna.

Sede: Trieste, Via Machiavelli numero 4

Iscritta al Numero 00833240328 del Registro delle Imprese di Trieste

Codice Fiscale Numero 00833240328

Partita IVA Numero 00833240328

Iscritta all'Albo delle Banche Numero 5358, capogruppo del gruppo bancario Banca Generali iscritto all'albo dei gruppi bancari

Oggetto: esercizio dell'attività bancaria e quindi la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle loro varie forme; può inoltre svolgere i servizi di investimento e i servizi accessori disciplinati dalle vigenti disposizioni normative

Azionisti: La società è quotata sul MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Secondo le risultanze del Libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, numero 58, partecipano in misura superiore al 2% del capitale sociale della Società, Assicurazioni Generali S.p.A., con una partecipazione di 67.395.073 azioni in proprietà, pari al 60,545% del capitale sociale e Intesa SanPaolo S.p.A., con una partecipazione diretta di 7.780.590 azioni in proprietà, pari al 6,990% del capitale sociale.

#### *1.b Società incorporanda*

Tipo: Società per Azioni

Denominazione sociale: Banca BSI Italia – S.p.A.

Capitale sociale: Euro 80.235.162,00 interamente versato, composto da numero 15.549.450,00 azioni da nominali Euro 5,16 cadauna.

Sede: Milano, Piazza S. Alessandro numero 4

Iscritta al Numero 01129040281 del Registro delle Imprese di Milano

Codice Fiscale Numero 01129040281

Partita IVA Numero 08338110151

Iscritta all'Albo delle Banche Numero 5513, appartenente al gruppo bancario Banca Generali iscritto all'albo dei gruppi bancari

Oggetto: esercizio dell'attività bancaria e quindi la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle loro varie forme; può inoltre svolgere i servizi di investimento e i servizi accessori disciplinati dalle vigenti disposizioni normative

Azionisti: unico azionista Banca Generali – Società per Azioni

### 2. ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

A seguito della fusione il capitale della società Banca Generali S.p.A. rimarrà invariato.

Lo statuto dell'incorporante, comprensivo delle modifiche approvate dal Consiglio di Amministrazione dell'11 maggio 2009 e che saranno sottoposte all'approvazione dell'Assemblea degli azionisti che approverà il progetto di fusione e che disciplinerà la società dopo l'efficacia della fusione, si allega al presente atto sotto la lettera "A" e non subirà modificazioni per effetto della fusione, dal momento che il capitale sociale di Banca BSI Italia S.p.A. è interamente detenuto da Banca Generali S.p.A..

### 3. RAPPORTO DI CAMBIO DELLE AZIONI

Tenuto conto che il capitale sociale della società incorporanda è interamente posseduto dal socio unico incorporante, Banca Generali S.p.A., si rendono applicabili le semplificazioni previste dall'art. 2505 del codice civile (Incorporazione di società interamente possedute) e pertanto non deve procedersi alla determinazione del rapporto di cambio.

---



---

La fusione avrà efficacia solo successivamente al conferimento, da parte di Banca BSI Italia del ramo di azienda organizzato per la gestione dell'attività di gestione di portafogli a BG SGR.

#### **4. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE**

Posto che a seguito della fusione il capitale della società Banca Generali S.p.A. rimarrà invariato, non si procederà all'assegnazione di azioni alla suddetta, socio unico, al momento di esecuzione della fusione. A seguito del perfezionamento dell'operazione di fusione si procederà all'annullamento di tutte le azioni di Banca BSI Italia S.p.A. costituenti l'intero capitale sociale.

#### **5. DATA DI DECORRENZA NELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELLE AZIONI DELLA INCORPORANTE**

Non venendo assegnate nuove azioni non deve procedersi alla determinazione della data di decorrenza nella partecipazione agli utili.

#### **6. DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE**

Gli effetti giuridici della fusione decorreranno dal 1 gennaio 2010 (quale operazione immediatamente successiva alla efficacia del conferimento da parte di Banca BSI Italia del ramo di azienda organizzato e gestito per l'esercizio dell'attività di gestione di portafogli a BG SGR S.p.A.), ovvero dalla diversa data che sarà stabilita nell'atto di fusione, che, a norma dell'art. 2504 *bis* secondo comma del codice civile, potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo stesso.

#### **7. DATA DI IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANDA AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE**

Le operazioni della società partecipante alla fusione saranno imputate al bilancio della società incorporante dal 1° gennaio dell'anno in cui la fusione avrà effetto ai sensi dell'art. 2504 *bis* secondo comma del codice civile.

#### **8. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI**

Non sussistono categorie di azioni o soci con trattamento particolare o privilegiato.

#### **9. VANTAGGI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI**

Non sussistono vantaggi particolari per gli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

#### **10. LIMITI ALLA CAPACITÀ DI PARTECIPARE ALLA FUSIONE**

Nessun limite sussiste alla capacità di partecipare alla fusione in quanto le società oggetto della fusione stessa non sono sottoposte a procedure concorsuali né sono in liquidazione.

Il presente progetto di fusione verrà depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione, ad intervenuta autorizzazione da parte della Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 385/93 e della Sezione II Cap. IV Titolo III provv. Bankitalia 21.4.99. N. 229.

Trieste / Milano, 11-15 maggio 2009

Per il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A.  
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
f.to Giovanni Perissinotto

Per il Consiglio di Amministrazione di Banca BSI Italia S.p.A.  
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
f.to Marco Merati Foscarini

---

---

## STATUTO SOCIALE BANCA GENERALI S.p.A.

### TITOLO I COSTITUZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

#### ARTICOLO 1

1. È costituita una Società per azioni avente la denominazione “**BANCA GENERALI - Società per Azioni**” o in forma abbreviata come “**GENERBANCA**”.

#### ARTICOLO 2

1. La Società ha sede legale in Trieste.  
2. Essa potrà, nei modi di Legge e per il miglior conseguimento dell’oggetto sociale, istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali e stabilimenti in genere nonché uffici di rappresentanza in altre località, sia in Italia che all’estero.

#### ARTICOLO 3

1. La Società ha per oggetto l’esercizio dell’attività bancaria e quindi la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito nelle loro varie forme; può inoltre svolgere ogni attività finanziaria nonché le attività connesse e strumentali a quella bancaria e finanziaria.  
2. Al fine dell’esercizio di tali attività, la Società può prestare servizi bancari e finanziari e compiere tutte le relative operazioni. In particolare, senza che tale elenco possa considerarsi tassativo ma semplicemente esemplificativo, la Società può effettuare, anche fuori sede, attività di promozione di propri prodotti e servizi bancari e finanziari, nonché dei prodotti di terzi nei confronti dei quali svolge un servizio di intermediazione; gestire portafogli di investimento; negoziare strumenti finanziari per conto proprio e per conto terzi; collocare prodotti bancari e finanziari; ricevere e trasmettere ordini; custodire ed amministrare strumenti finanziari ed esercitare in genere le altre attività ammesse al mutuo riconoscimento.  
3. La Società può inoltre assumere direttamente o indirettamente partecipazioni in altre Società; può espletare qualsiasi attività e compiere qualsiasi operazione inerente, strumentale, connessa o utile al conseguimento dello scopo sociale e svolgere in genere qualsivoglia altra attività che sia dalla Legge riservata o consentita alle imprese autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria.  
4. La Società, nella sua qualità di capogruppo del Gruppo Bancario “Banca Generali” ai sensi dell’articolo 61, comma 4 del D. Lgs. 385 dell’1.9.1993, emana nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il gruppo per l’esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del gruppo.

#### ARTICOLO 4

1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2092 e potrà essere prorogata con deliberazione dell’Assemblea.

### TITOLO II CAPITALE SOCIALE ED AZIONI

#### ARTICOLO 5

1. Il capitale sociale è di Euro 111.313.176,00 (centoundicimilionitrecentotredicimilacentosettantasei) ed è suddiviso in numero 111.313.176 (centoundicimilatrecentotredicisettantasei) azioni ordinarie nominative da nominali Euro uno cadauna e potrà essere costituito sia in denaro sia di beni in natura.  
2. Il capitale potrà essere aumentato anche con emissione di azioni privilegiate od aventi comunque diritti diversi da quelli delle preesistenti azioni.

---

3. Le azioni sono nominative ed indivisibili. Esse possono essere trasferite ed assoggettate a vincoli reali nelle forme di Legge.

4. In caso di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione spettante ai soci può essere escluso, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione delle nuove azioni corrisponda al valore di mercato di quelle già in circolazione e che ciò sia confermato da apposita relazione della società incaricata della revisione contabile.

5. L'Assemblea straordinaria degli azionisti del 18 luglio 2006 ha deliberato un aumento scindibile del capitale sociale, subordinato all'avvenuta ammissione delle azioni della società alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. entro il 30 giugno 2007, per un importo nominale massimo di Euro 5.565.660,00, mediante emissione di massime numero 5.565.660 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00, così articolato:

a) per un importo nominale massimo di Euro 4.452.530,00, mediante emissione di massime numero 4.452.530 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 escludendo il diritto di opzione degli azionisti ai sensi dell'articolo 2441 comma quinto del codice civile e riservando lo stesso ai promotori finanziari del Gruppo Banca Generali, a disposizione e servizio del "Piano di stock option per promotori finanziari e manager di rete di Banca Generali S.p.A.", il tutto in modo scindibile anche in più tranches entro il termine massimo del 30.05.2011,

b) per un importo nominale massimo di Euro 1.113.130,00 mediante emissione di massime numero 1.113.130 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 escludendo il diritto di opzione degli azionisti ai sensi dell'articolo 2441 comma ottavo del codice civile e riservando lo stesso ai dipendenti del Gruppo Banca Generali, a disposizione e servizio del "Piano di stock option per dipendenti di Banca Generali S.p.A.", il tutto in modo scindibile anche in più tranches entro il termine massimo del 30.11.2012.

#### **ARTICOLO 6**

1. La qualità di azionista implica l'accettazione incondizionata dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché l'attribuzione della competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria di Trieste per ogni contestazione relativa al rapporto sociale.

2. Il domicilio degli Azionisti per ogni rapporto con la Società è quello risultante dal Libro dei Soci.

### **TITOLO III**

#### **NORME PER LA PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DELLA SOCIETÀ**

#### **ARTICOLO 7**

1. L'acquisto e la sottoscrizione di azioni della Società sono soggetti alle prescrizioni della normativa vigente e del presente statuto.

2. Non potrà essere esercitato il diritto di recesso da parte dei soci che non hanno concorso alla approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la proroga del termine;

b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

### **TITOLO IV**

#### **ORGANI**

#### **Capo I**

##### **ASSEMBLEA**

#### **ARTICOLO 8**

1. L'Assemblea degli Azionisti, regolarmente costituita, è l'organo che esprime con le sue deliberazioni la volontà sociale.

2. Le deliberazioni da essa prese in conformità alla Legge e al presente Statuto vincolano tutti gli Azionisti, compresi quelli assenti o dissenzienti.
3. L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria o in sede straordinaria, a norma di Legge.
4. L'Assemblea può essere tenuta presso la sede legale od in altra località, purché nel territorio dello Stato italiano.
5. Le modalità di funzionamento dell'Assemblea sono stabilite da apposito Regolamento. Le deliberazioni di approvazione e di eventuale modifica del Regolamento sono assunte dall'Assemblea ordinaria regolarmente convocata su tale punto all'ordine del giorno.

#### **ARTICOLO 9**

1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, anche fuori dalla sede della Società, mediante avviso pubblicato con le modalità e nei termini di legge sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana oppure sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".
2. L'Assemblea è convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga necessario ed opportuno ovvero su richiesta del Collegio Sindacale o dei soci, a termini di legge, ovvero negli altri casi in cui la convocazione dell'assemblea sia obbligatoria per legge. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando ricorrano le condizioni di legge tale termine può essere prorogato a 180 giorni.
3. Nei casi previsti dalla legge, gli azionisti che, da soli o congiuntamente ad altri, rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, hanno diritto a chiedere la convocazione dell'Assemblea; gli azionisti che da soli o congiuntamente ad altri, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, in conformità alle disposizioni di legge vigenti, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea.
4. Nell'avviso di convocazione può essere prevista la data di una seconda e di una terza convocazione, per il caso in cui l'Assemblea non risulti legalmente costituita.

#### **ARTICOLO 10**

1. Possono intervenire in Assemblea gli aventi diritto al voto, sempre che gli stessi provino la loro legittimazione nelle forme di legge e la comunicazione dell'intermediario che tiene i conti relativi alle azioni e che sostituisce il deposito legittimante la partecipazione all'Assemblea sia stata ricevuta dalla Società, presso la sede sociale, almeno due giorni prima della data fissata per la prima convocazione ovvero entro il diverso termine eventualmente indicato, in conformità alle disposizioni di legge, nell'avviso di convocazione.
2. Gli Azionisti possono farsi rappresentare in Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge.
3. Ogni azione dà diritto ad un voto. Le azioni intestate ad uno stesso socio non possono essere rappresentate da più di una persona.

#### **ARTICOLO 11**

1. Per la validità della costituzione delle Assemblee e delle relative deliberazioni si osservano le disposizioni di Legge.

#### **ARTICOLO 12**

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Vicepresidente. Qualora anche il Vicepresidente sia assente o impedito l'Assemblea elegge il proprio Presidente.
2. Al Presidente dell'Assemblea spettano i compiti previsti dalla vigente normativa.
3. Il Presidente è assistito da un Segretario. In caso di assenza od impedimento del Segretario del Consiglio di Amministrazione, le sue funzioni sono prese dal Consigliere di Amministrazione presente più giovane d'età. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando per la redazione del verbale dell'Assemblea è designato un notaio.

#### **ARTICOLO 13**

1. All'Assemblea riunita in sede ordinaria e straordinaria sono devolute le attribuzioni rispettivamente spettanti ai sensi della vigente normativa.
-

2. L'Assemblea ordinaria stabilisce i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da ripartirsi tra i singoli componenti secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione.
3. L'Assemblea approva altresì le politiche di remunerazione e i piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato.

#### ARTICOLO 14

1. Le deliberazioni si prendono salva diversa disposizione di legge per votazione palese e normalmente, se non stabilito diversamente dal Presidente, per alzata di mano tenuto conto del numero di voti spettanti a ciascun socio.
2. Qualora se ne presenti la necessità, il Presidente fa verificare i risultati delle votazioni da uno o più scrutatori, scelti tra gli intervenuti.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria saranno constatate da processo verbale, che deve avere il contenuto minimo previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

### Capo II

#### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

#### ARTICOLO 15

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 7 (sette) a un massimo di 12 (dodici) membri, eletti dall'Assemblea dopo averne determinato il numero.
  2. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per un massimo di tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. In caso di nomine durante il periodo di carica, i nuovi eletti scadono assieme a quelli in carica.
  3. Essi devono essere in possesso dei requisiti di Legge anche, sempre nei limiti stabiliti dalla Legge, in termini di indipendenza. Il limite al cumulo degli incarichi è disciplinato nel Regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 18 del presente statuto.
  4. La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è effettuata sulla base di liste di candidati, secondo la procedura di cui ai seguenti commi.
  5. Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti, che da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino la percentuale di capitale sociale prevista per la Società dalla normativa regolamentare vigente. Ciascun azionista (nonché (i) gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) gli azionisti aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero (iii) gli azionisti che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile) può presentare o concorrere a presentare insieme ad altri azionisti, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati, pena l'irricevibilità della lista.
  6. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo, con indicazione specifica di quelli che sono i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
  7. Qualora il Consiglio di Amministrazione uscente presenti una propria lista, la stessa è depositata presso la sede sociale e pubblicata su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, almeno venti giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione unitamente alla documentazione di cui al successivo comma 9.
  8. Le liste presentate da azionisti sono depositate presso la sede sociale e pubblicate su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.
  9. Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, i soci depositano presso la
-

---

sede sociale la documentazione comprovante la titolarità della partecipazione azionaria entro il termine indicato al comma precedente. Entro lo stesso termine, gli azionisti che hanno presentato le liste devono altresì depositare presso la sede sociale:

- le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta,
- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati indicati nella lista,
- la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi;
- le dichiarazioni con le quali ogni candidato accetta la propria candidatura ed attesta altresì, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, il possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società, nonché, qualora posseduti, di quelli d'indipendenza previsti dalla legge e dai codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, ai quali la Società abbia aderito.

10. Ogni azionista (nonché (i) gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del medesimo soggetto, ovvero (ii) gli azionisti aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche, ovvero (iii) gli azionisti che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile) hanno diritto di votare una sola lista. Qualora sia stata presentata una sola lista tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno tratti dalla stessa. Qualora, invece, vengano presentate due o più liste, risulteranno eletti consiglieri i primi candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, in misura pari agli otto noni del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione determinato dall'Assemblea - con arrotondamento, in caso di numero frazionario - all'unità inferiore. I restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste, non collegate in alcun modo, neppure indirettamente - con i soci che hanno presentato o votato alla lista risultata prima per numero di voti, ed a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre e così via, secondo il numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente.

11. In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti consiglieri i candidati più giovani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

12. Nel caso in cui al termine delle votazioni non fossero eletti in numero sufficiente Consiglieri aventi i requisiti di indipendenza previsti dalla vigente normativa l'amministratore contraddistinto dal numero progressivo più alto nella lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e che sia privo dei requisiti di indipendenza sarà sostituito dal candidato successivo, tratto dalla medesima lista avente i requisiti richiesti. Tale procedura, occorrendo, sarà ripetuta fino al completamento del numero dei Consiglieri aventi i requisiti di indipendenza da eleggere. Qualora avendo adottato il criterio di cui sopra non fosse stato possibile completare il numero dei Consiglieri da eleggere, all'elezione dei Consiglieri mancanti provvede l'Assemblea seduta stante, su proposta dei soci presenti e con delibera adottata a maggioranza semplice.

13. Qualora nel corso del mandato uno o più Consiglieri di Amministrazione vengano a mancare per qualsiasi ragione, si procede alla loro sostituzione a norma di Legge. Se l'amministratore cessato era stato tratto dalla lista di minoranza che aveva ottenuto il maggior numero di voti, la sostituzione viene effettuata nominando il primo candidato eleggibile e disposto ad accettare la carica della medesima lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno, ovvero, nel caso in cui ciò non fosse possibile, con il primo candidato eleggibile e disposto ad accettare la carica tratto, secondo l'ordine progressivo, tra i candidati della lista cui apparteneva il primo candidato non eletto. Il sostituito scade insieme agli Amministratori in carica al momento del suo ingresso nel Consiglio.

14. Ove non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, per incapienza delle liste o per indisponibilità dei candidati, il Consiglio di Amministrazione procede alla cooptazione, ai sensi

---

---

dell'articolo 2386 del Codice Civile, di un amministratore da esso prescelto secondo i criteri stabiliti dalla legge. L'amministratore così cooptato resta in carica sino alla successiva Assemblea, che procede alla sua conferma o sostituzione con le modalità e maggioranze ordinarie, in deroga al sistema di voto di lista indicato nel presente articolo 15.

#### **ARTICOLO 16**

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi componenti il Presidente.
2. Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario garantendo l'equilibrio dei poteri rispetto agli Amministratori Delegati, ove nominati, e agli amministratori esecutivi e si pone quale interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati interni. Al Presidente competono i poteri previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. Il Consiglio di Amministrazione può eleggere fra i suoi componenti il Vicepresidente.
4. Il Presidente assente o impedito è sostituito nelle sue attribuzioni dal Vicepresidente. In mancanza del Vicepresidente, il Presidente è sostituito dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.
5. Il Presidente e il Vicepresidente rimangono in carica per il tempo determinato dall'organo che li ha nominati.
6. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, scegliendolo anche al di fuori del Consiglio, determinando il tempo della sua durata in carica.

#### **ARTICOLO 17**

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su invito del Presidente o di chi ne fa le veci, di regola, una volta al mese e, comunque, ogni volta in cui se ne manifesti la necessità ovvero quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica o da ciascun sindaco, nei casi previsti dalla Legge, con la specificazione degli oggetti sui quali il Consiglio è chiamato a deliberare.
2. Il Consiglio si riunisce nella sede della Società o altrove purché nel territorio dello Stato italiano.
3. E' ammessa la possibilità che le adunanze si tengano per audioconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire tempestivamente alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.
4. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, da inviarsi a ciascun Consigliere non oltre il quinto giorno precedente a quello fissato per la riunione. Nei casi d'urgenza, il predetto termine può essere più breve.
5. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori.
6. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
7. Alle riunioni partecipa, con facoltà di intervento e di parere consultivo, il Direttore Generale, qualora nominato.
8. Di ogni seduta del Consiglio viene redatto processo verbale, sottoscritto da chi presiede la riunione e dal Segretario (o dal Notaio nei casi previsti dalla vigente normativa) e trascritto su apposito libro tenuto a norma di Legge.

#### **ARTICOLO 18**

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società, ed ha facoltà di deliberare in merito a tutti gli atti rientranti nell'oggetto sociale che non siano riservati dalla vigente normativa alla competenza dell'Assemblea. Esso delibera su proposta di uno dei suoi componenti.
  2. Il Consiglio di Amministrazione ha competenza esclusiva a deliberare pure in tema di istituzione o soppressione di sedi secondarie, d'indicazione di quali Amministratori abbiano la rappresentanza e la firma sociale, in materia di fusione, nei casi consentiti dalla legge, sull'adeguamento delle
-

disposizioni dello Statuto Sociale che divenissero incompatibili con nuove disposizioni normative aventi carattere imperativo.

3. Il Consiglio di Amministrazione adotta un Regolamento avente ad oggetto il proprio funzionamento, nel rispetto delle previsioni di legge e di Statuto. Di tale Regolamento viene data pubblicità mediante la pubblicazione sul sito internet della Società.

4. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- a) la determinazione degli indirizzi generali di gestione, la approvazione delle linee, dei piani e delle operazioni strategiche, l'approvazione dei piani industriali e finanziari della Società, delle operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, anche con parti correlate;
- b) la nomina, qualora lo ritenga opportuno, del Direttore Generale, dei Condirettori Generali, dei Vice Direttori Generali, il conferimento dei relativi poteri e il loro collocamento a riposo;
- c) previo parere del Collegio Sindacale, la nomina del Responsabile della funzione di revisione interna;
- d) previo parere del Collegio Sindacale, la nomina del Responsabile della funzione di conformità;
- e) previo parere del Collegio Sindacale, la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, la determinazione dei relativi poteri e mezzi e la vigilanza sugli stessi e sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili;
- f) l'autorizzazione degli esponenti aziendali e degli esponenti delle società appartenenti al Gruppo Bancario svolgenti funzioni di amministrazione, direzione e controllo e degli altri soggetti individuati dalla legge a contrarre con la Società operazioni o obbligazioni di qualsiasi natura ovvero compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente;
- g) l'assunzione o la cessione di partecipazioni che comportino variazioni del Gruppo Bancario ovvero di partecipazioni di controllo o di collegamento; la cessione di aziende e/o di rami di azienda; la stipula di accordi relativi a joint venture o a alleanze strategiche;
- h) l'approvazione della struttura organizzativa e delle modifiche dei regolamenti interni e delle policy; la verifica periodica che la struttura organizzativa definisca in modo chiaro e coerente i compiti e le responsabilità;
- i) la verifica periodica che l'assetto dei controlli interni sia coerente con il principio di proporzionalità e con gli indirizzi strategici, e che le funzioni aziendali di controllo abbiano un sufficiente grado di autonomia all'interno della struttura organizzativa, e dispongano di risorse adeguate per un corretto funzionamento;
- l) la verifica che il sistema dei flussi informativi sia adeguato, completo e tempestivo;
- m) la definizione delle direttive per l'assunzione e l'utilizzazione del personale appartenente alla categoria dei dirigenti della Società;
- n) la verifica che i sistemi di incentivazione e retribuzione di coloro che rivestono posizioni apicali nell'assetto organizzativo tengano nella dovuta considerazione le politiche di contenimento del rischio e siano coerenti con gli obiettivi di lungo periodo della banca, la cultura aziendale e il complessivo assetto di governo societario e dei controlli interni;
- o) l'eventuale costituzione di comitati o commissioni con funzioni, istruttorie, consultive, propositive o di coordinamento, anche allo scopo di conformare il sistema di governo societario alle vigenti raccomandazioni in termini di corporate governance, determinandone all'atto della costituzione i componenti, la durata, le attribuzioni e le facoltà;
- p) la verifica nel tempo che il sistema dei flussi informativi tra gli organi aziendali sia adeguato, completo e tempestivo.

La concreta attuazione delle funzioni indicate alle precedenti lettere h), i), l) e p) potrà essere delegata, in apposita sede, all'Amministratore Delegato, ove nominato.

5. Sono altresì riservate alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione della banca, quale capogruppo del Gruppo Bancario, le decisioni concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni da parte delle società controllate appartenenti al gruppo bancario nonché la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del gruppo bancario e per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo stesso.

6. Nei limiti consentiti dalla Legge e dallo Statuto il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni non esclusive ad uno o più Amministratori Delegati, stabilendone le



attribuzioni e la durata in carica.

7. Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, delegare, predeterminandone i limiti, poteri deliberativi in materia di erogazione e gestione del credito e di gestione corrente della Società ad amministratori e a dipendenti della Società in base alle funzioni o al grado ricoperto, singolarmente ovvero riuniti in comitati, composti anche eventualmente da personale delle società appartenenti al Gruppo Bancario.

8. Con cadenza almeno trimestrale, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sono informati, anche a cura degli organi delegati, sull'andamento della gestione e sulla attività svolta dalla Società e dalle sue controllate, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle sue controllate, con particolare riguardo alle operazioni in cui gli Amministratori abbiano un interesse proprio o di terzi o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che eserciti attività di direzione e coordinamento, nonché sulle decisioni assunte in tema di erogazione e gestione del credito, di cui dovrà essere resa un'informativa per importi globali. Il Consiglio determinerà altresì le modalità e la periodicità secondo le quali delle altre decisioni di maggior rilievo assunte dai soggetti delegati in materia di gestione corrente dovrà essere data notizia al Consiglio stesso.

9. In caso di assoluta ed improrogabile urgenza, in mancanza di deleghe in materia all'Amministratore Delegato, il Presidente o chi lo sostituisce ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto può assumere decisioni di competenza del Consiglio ad eccezione di quelle non delegabili ai sensi di legge. Le decisioni così assunte devono essere comunicate al Consiglio nella prima riunione successiva.

#### **ARTICOLO 19**

1. Al Consiglio di Amministrazione spetta un compenso determinato annualmente dall'Assemblea e ripartito fra i Consiglieri nei modi stabiliti con delibera del Consiglio di Amministrazione, salva diversa decisione assunta dall'Assemblea.

2. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità al presente Statuto e di coloro che sono membri di comitati consiliari è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.

3. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese incontrate per intervenire alle riunioni.

### **Capo III**

#### **ORGANI DI CONTROLLO**

#### **ARTICOLO 20**

1. Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti, le cui attribuzioni, doveri e durata sono quelli stabiliti dalla Legge.

2. I Sindaci effettivi e supplenti devono possedere i requisiti richiesti dalla Legge e sono rieleggibili. Non possono essere nominati Sindaci e se eletti decadono dall'incarico coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla Legge e coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo presso altre società in misura superiore ai limiti stabiliti dalle disposizioni, anche regolamentari, vigenti.

3. Ai fini della definizione del requisito di professionalità di coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

a) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività d'impresa della Società;

b) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società,

è stabilito quanto segue:

- hanno stretta attinenza all'attività della Società tutte le materie di cui alla precedente lettera a) attinenti all'attività bancaria e alle attività inerenti a settori economici strettamente attinenti a quello bancario;

- sono settori economici strettamente attinenti a quello bancario quelli relativi all'ambito creditizio, parabancario, finanziario e assicurativo.

4. La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste di candidati, secondo la procedura di cui

ai seguenti commi.

5. Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti, che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino la percentuale di capitale sociale prevista per la Società per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione. Ogni azionista (nonché (i) gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del medesimo soggetto, ovvero (ii) gli azionisti aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche, ovvero (iii) gli azionisti che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile) possono concorrere a presentare una sola lista, in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste.

6. Le liste sono composte da due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, gli azionisti che hanno presentato le liste devono altresì depositare presso la sede sociale la certificazione dalla quale risulti la titolarità della partecipazione azionaria e:

- le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;

- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati indicati nella lista;

- la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi;

- le dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati, accetta la propria candidatura ed attesta altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Sindaco della Società.

7. Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la Sede Legale della Società e pubblicate su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Qualora alla scadenza del predetto termine sia stata depositata una sola lista o soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, troveranno applicazione le previsioni normative anche di carattere regolamentare disciplinanti la fattispecie.

8. Ogni azionista (nonché (i) gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) gli azionisti aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche, ovvero (iii) gli azionisti che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile) hanno diritto di votare una sola lista. Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati, neppure indirettamente, ai soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti; risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati, neppure indirettamente, ai soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Nel caso di presentazione di una sola lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa. Qualora non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea nomina il Collegio Sindacale e il suo Presidente a maggioranza dei votanti in conformità alle disposizioni di legge.

9. In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti sindaci i candidati più giovani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

10. La presidenza spetta al candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti tra le

liste presentate e votate da parte di soci che non siano, neppure indirettamente, collegati ai soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. In caso di parità di voti fra due o più liste di minoranza, si applica il comma precedente. Nel caso di presentazione di un'unica lista, la presidenza spetta al primo candidato indicato nella stessa.

11. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco effettivo, subentra il primo sindaco supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco sostituito, il quale scadrà assieme con gli altri Sindaci in carica al momento del suo ingresso nel Collegio. Qualora il Sindaco cessato fosse Presidente del Collegio Sindacale, il sindaco subentrante subentrerà altresì nella presidenza del Collegio Sindacale. Ove non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, il Collegio Sindacale si intenderà integralmente e immediatamente decaduto e, per l'effetto, dovrà essere convocata l'Assemblea per deliberare in merito alla nomina del Collegio Sindacale, in conformità al sistema di voto di lista indicato nel presente articolo 20.

12. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza e la funzionalità della struttura organizzativa della Società per gli aspetti di competenza, sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni e di gestione e controllo dei rischi; sull'adeguatezza e funzionalità dell'assetto amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti aziendali, sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la Società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi, sul corretto esercizio dell'attività di controllo strategico e gestionale svolto sulle società controllate e sull'adeguatezza delle disposizioni alle stesse impartite; sull'adeguatezza e sulla rispondenza del processo di determinazione del capitale interno (ICAAP) ai requisiti previsti dalla normativa.

13. Il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una irregolarità nella gestione delle Società o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

14. Il Collegio Sindacale, nello svolgimento dei propri compiti, si relaziona con gli altri soggetti aventi incarichi di controllo.

15. Oltre al compenso annuo, determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, ai Sindaci spetta il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni.

16. Le sedute del Collegio sindacale si possono tenere anche per audioconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire tempestivamente alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

#### **ARTICOLO 20 bis**

1. Il controllo contabile sulla Società è esercitato da una Società di Revisione.

### **Capo IV**

#### **DIREZIONE GENERALE**

#### **ARTICOLO 21**

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, determinandone compiti e poteri. Ove il Direttore Generale non venga nominato, il Consiglio di Amministrazione attribuisce ad un Amministratore Delegato il compito di sovrintendere alla Direzione Generale.

2. Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare uno o più Condirettori Generali e uno o più Vice Direttori Generali, determinandone compiti e poteri.

3. I componenti della Direzione Generale provvedono, secondo le rispettive funzioni e competenze, a dare esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e, se nominato, dall'Amministratore Delegato, nonchè a quelle assunte in via d'urgenza ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 18.

---

**TITOLO V**  
**RAPPRESENTANZA LEGALE**

**ARTICOLO 22**

1. La rappresentanza legale e la firma sociale di fronte ad ogni Autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente la rappresentanza legale spetta al Consigliere che lo sostituisce ai sensi del comma 4 dell'articolo 16. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'impedimento o dell'assenza di questi.
3. La rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì, salva diversa disposizione della delibera di delega, agli Amministratori Delegati e al Direttore Generale per gli atti compresi nelle loro attribuzioni.
4. La rappresentanza della Società, per singoli atti o categorie di atti, può essere conferita anche ad altri amministratori a dipendenti e a terzi mediante il rilascio di procure generali e speciali per singoli atti o categorie di atti.
5. Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare che determinati atti e corrispondenza vengano sottoscritti in tutto o in parte mediante riproduzione meccanica della firma.
6. Le copie e gli estratti di atti e documenti sociali che devono essere prodotti alle autorità giudiziarie, amministrative, finanziarie, o che siano richiesti ad ogni altro effetto di Legge, sono dichiarati conformi all'originale dal Presidente ovvero dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

**TITOLO VI**  
**BILANCIO, RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E RISERVA**

**ARTICOLO 23**

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio, ai sensi di Legge.
3. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in conformità a quanto previsto dall'art. 154bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 stabilendone i poteri ed i mezzi.
4. Il Dirigente preposto è scelto tra i dirigenti in possesso dei seguenti requisiti di professionalità:
  - aver svolto per un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a tre anni, attività di amministrazione, direzione o controllo ovvero attività professionali nei settori bancario, assicurativo o finanziario; ovvero
  - aver acquisito una specifica competenza in materia di informazione contabile e finanziaria, relativa ad emittenti quotati o a loro società controllate e in materia di gestione o controllo delle relative procedure amministrative, maturata per un periodo di almeno cinque anni in posizioni di responsabilità di strutture operative nell'ambito della società, del gruppo o di altre società o enti comparabili per attività e struttura organizzativa.
5. Il Dirigente preposto deve inoltre essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa per l'assunzione di cariche statutarie.
6. Il venir meno dei requisiti di onorabilità determina la decadenza dall'incarico; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvede alla tempestiva sostituzione del dirigente decaduto.

**ARTICOLO 24**

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, prelevata la quota del cinque per cento destinata alla riserva legale sino a che questa abbia raggiunto l'importo previsto dalle leggi vigenti, saranno ripartiti fra gli azionisti in proporzione delle azioni rispettivamente possedute, salva diversa deliberazione dell'Assemblea.
  2. L'Assemblea può deliberare assegnazioni straordinarie di utili da realizzarsi mediante emissione di azioni da attribuire individualmente a dipendenti della Società ovvero anche delle società controllate.
-

**ARTICOLO 25**

1. Il diritto alla percezione del dividendo non esercitato entro i cinque anni successivi al giorno in cui esso fosse divenuto esigibile è prescritto a favore della Società, con imputazione del controvalore al fondo di riserva.
2. L'organo amministrativo potrà distribuire acconti sui dividendi in conformità alle disposizioni di Legge.

**TITOLO VII  
LIQUIDAZIONE****ARTICOLO 26**

1. In qualsiasi tempo e per qualsiasi causa si dovesse addivenire allo scioglimento ed alla liquidazione della Società, si procederà secondo le norme di Legge.

**TITOLO VIII  
DISPOSIZIONI FINALI****ARTICOLO 27**

1. Per quanto non espressamente previsto nello Statuto sono richiamate le disposizioni di Legge.
-

654



BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA  
SERVIZIO SUPERVISIONE INTERMEDIARI SPECIALIZZATI (846)  
DIVISIONE BANCHE SPECIALIZZATE (001)

Rifer. a nota n.

del

Classificazione VII 2 6

Oggetto Banca Generali. Fusione per incorporazione di Banca BSI Italia Spa. Provvedimento.

PR

Con lettere pervenute in data 1.6.2009 e 12.6.2009, Banca Generali Spa - capogruppo dell'omonimo gruppo bancario - ha reso noto l'intendimento di dar corso a un progetto di riorganizzazione societaria del proprio gruppo, mediante la realizzazione delle seguenti operazioni:

1. conferimento a BG SGR - con efficacia 1.1.2010 - del ramo d'azienda di Banca BSI Italia dedicato all'attività di gestione di portafogli;
2. contestuale fusione per incorporazione di Banca BSI Italia Spa in Banca Generali.

In merito a quest'ultima operazione è stata avanzata istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 385/93 e delle Istruzioni di Vigilanza in materia (Tit. III, Cap. 4).

Secondo quanto comunicato, l'iniziativa è finalizzata a semplificare la struttura di governo, coordinamento e controllo delle reti commerciali del gruppo Banca Generali e a generare ottimizzazioni di processo, con conseguenti recuperi di efficienza e risparmi di costi.

Al riguardo, visto quanto disposto dal Titolo III, Cap. 4, delle Istruzioni di vigilanza per le banche, tenuto conto degli esiti dell'istruttoria e considerato che la suddetta operazione non contrasta con il principio di sana e prudente gestione, si rilascia, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 385/93, la richiesta autorizzazione, nell'intesa che ogni valutazione in ordine agli aspetti dell'operazione non attinenti ai profili di vigilanza rientra nell'esclusiva e autonoma responsabilità dei competenti organi aziendali.

Delibera n. ...609... del ...1/9/2009

Mario Ligi



PER COPIA CONFORME

S. Paulucci

S. Paulucci



